Regione Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE PRIMA n. 31

mercoledì, 28 maggio 2025

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in quattro parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Nella **Parte Quarta** si pubblicano gli atti della Regione e degli Enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, aventi natura gestionale e contenenti dati personali, ed i provvedimenti di approvazione della graduatorie relative ai procedimenti di cui all'articolo 5 bis, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 23/2007.

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario			
SEZIONE II		3	
	sdizionali	4	
		4	
SEZIONE III	ONALI	35	
- Ordinanze	ANZA 19 maggio 2025, n. 52 DCM 29/10/2024, 25/11/2024 e 23/12/2024 - OCDPC n.1112/202 n.115/2024 e n.1127/2025 - Eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 settembre 2024 al 26 ottobre2024 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa e Siena. Indicazioni ai Comuni per l'istruttoria del contributo di immediato sostegno nei confronti dei nuclei familiari e per la rendicontazione delle spese da parte dei beneficiari.	36	
ORDINA	ANZA 22 maggio 2025, n. 53 Delibere del Consiglio dei Ministri del 3 novembre e del 5 dicembre 2023 - OCDPC n. 1037/2023 - Ordinanza commissariale n. 66 del 28/06/2024. Approvazione dodicesimo elenco domande ammesse.	36	
		50	



Decreto di sospensione n. cronol. 6241/2024 del 26/10/2024 del RG n. 1108/2023

N. 91 Reg. ordinanze 2025 Ordinanza del 26 ottobre 2024 del Tribunale di Firenze nel procedimento civile promosso dall'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione- A.S.G.I. e L'Altro Diritto O.D.V. c/Comune di Arezzo e Regione Toscana

N. R.G. 2023/1108

PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE A NORMA DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953 n. 87



E' copia conforme ai corrispondenti atticontenuti nel fascicolo RGAC 1108/23 ai sensi dell'art. 22 del CAD



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

IV sezione civile

Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1108/2023

A.S.G.I. - ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE (97086880156) rappresentato e difeso da Avv. GUARISO ALBERTO e da Avv. ROBERTA RANDELLINI L'ALTRO DIRITTO O.D.V.- CENTRO DI RICERCA INTERUNIVERSITARIO SU CARCERE, DEVIANZA, MARGINALITÀ E GOVERNO DELLE MIGRAZIONI (94093950486) rappresentato e difeso da Avv. ALIDA SURACE e Avv. SILVIA VENTURA RICORRENTI

contro

COMUNE DI AREZZO (00176820512) rappresentato e difeso da Avv. RULLI LUCIA e Avv. STEFANO PASQUINI

REGIONE TOSCANA (01386030488) rappresentato e difeso da Avv. FLORA NEGLIA

RESISTENTI

Il Giudice Dott. Luca Minniti, all'esito dell'udienza del 12/03/2024, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Oggetto: art. 28 d.lgs. 150/2011 - Controversia in materia di discriminazione

1. Con ricorso ex art. 28 d.lgs. 150/2011 le associazioni ASGI - Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione e L'altro Diritto O.D.V.— Centro di ricerca interuniversitario su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni (di seguito solo ASGI e L'ALTRO DIRITTO) hanno convenuto in giudizio il Comune di Arezzo e la Regione Toscana per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

In via preliminare:

- dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'Allegato B, art. 10, Lett. C-1), L.R. Toscana 2/2019 s.m.i. laddove prevede l'assegnazione di un punteggio da 1 a 4 in caso di residenza anagrafica o prestazione lavorativa continuativa di



almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando da almeno 3 anni e fino ad oltre 20 anni, per contrasto con l'art. 3 Cost. e con l'art. 117 Comma 1 Cost. quest'ultimo in riferimento all'art. 11 direttiva 2003/109 e art. 12 direttiva 2011/98 e occorrendo degli artt. 21 (non discriminazione) e 34 (diritto all'assistenza abitativa) della CDFUE;

- per l'effetto sospendere il presente giudizio rinviando gli atti alla Corte Costituzionale;

In via principale: successivamente, anche all'esito del predetto giudizio di costituzionalità:

- a. accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta:
- dal Comune di Arezzo consistente nella <u>introduzione nel bando ERP 2022 della clausola di cui</u> <u>all'art. 4, sub. C-1</u> relativa all'assegnazione del punteggio basata sulle condizioni di "storicità di presenza";
- dal Comune di Arezzo consistente nella introduzione del Regolamento in materia di utilizzo autorizzato di alloggi ERP in via emergenziale, delle clausole relative al requisito della pregressa residenza quinquennale e (per i soli stranieri) all'esercizio di una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (art. 2);
- b. ordinare al Comune di Arezzo di modificare il Bando ERP 2022 e il Regolamento per le assegnazioni emergenziali (e relativo bando), eliminando le clausole censurate;
- c. ordinare al Comune di Arezzo di modificare le graduatorie relative al Bando ERP 2022 e al Regolamento per le assegnazioni emergenziali (previo annullamento della graduatoria eventualmente già emessa nelle more del giudizio) e di riformularla senza considerazione della anzianità di residenza o attività lavorativa nell'area di efficacia del bando;
- d. ordinare al Comune di Arezzo di riaprire i termini di presentazione delle domande di partecipazione al Bando ERP 2022 e a quello relativo al Regolamento per le assegnazioni emergenziali secondo le nuove regole risultanti dalla eliminazione delle predette clausole;
- e. dato atto che le statuizioni richieste attengono a obblighi di fare infungibili, condannare l'amministrazione convenuta a pagare alle associazioni ricorrenti, in solido tra loro e ai sensi dell'art. 614-bisc.p.c., euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento integrale con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla emananda ordinanza;
- f. condannare la Regione Toscana e il Comune di Arezzo, in solido fra loro o, in subordine, in via disgiuntiva per la parte di rispettiva competenza a risarcire alle ricorrenti il danno non patrimoniale derivante dalla discriminazione di cui al punto a), danno da liquidarsi in via equitativa, anche in relazione ai criteri indicati al par. 7, indicandosi sin d'ora la somma di euro 10.000, per ciascuna associazione, con riserva di precisazione in relazione alle circostanze esposte al punto 7;



g. ordinare la pubblicazione dell'emanando provvedimento sulla home page del sito istituzionale dell'amministrazione per un minimo di giorni 30, o su un giornale che il Tribunale vorrà indicare, con caratteri doppi di quelli normalmente utilizzati.

h. Con vittoria di spese, ivi compreso il rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

1.1. A sostegno delle proprie domande i ricorrenti hanno rappresentato:

- che con determinazione dirigenziale n. 2387 del 19/09/2022 il Comune di Arezzo ha approvato il Bando ERP 2022 (Bando Generale di Concorso, indetto ai sensi della LRT n. 2/2019 e del Regolamento dei Comuni del LODE di Arezzo) "sulle modalità di accesso, di assegnazione e di utilizzo successivo all'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.), per formare la graduatoria degli aspiranti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica E.R.P., periodicamente disponibili nel Comune di Arezzo"
- che il predetto Bando conteneva tra <u>le condizioni di accesso</u> e <u>le modalità di attribuzione del punteggio</u> le medesime previste dall'allegato B della L.R. Toscana 2.1.2019 n. 2, oggetto di modifica, unitamente all'allegato A, ad opera della L.R. 21.9.2021 n. 35
- che detta modifica si era resa necessaria a seguito di due sentenze della Corte Costituzionale:
- la sentenza n. 44 del 9.3.2020 che, con riferimento a una legge regionale lombarda, aveva dichiarato l'incostituzionalità del requisito di residenza quinquennale per accedere agli alloggi ERP (anche la L.R. Toscana prevedeva identico requisito);
- che nel recepire le citate sentenze, tuttavia, la Regione (e conseguentemente il Comune di Arezzo replicando le condizioni ed i criteri di attribuzione del punteggio nel bando in esame) ha operato, nella nuova lettera c) dell'allegato B, una "valorizzazione" della residenza pregressa che non pare, ad avviso delle associazioni ricorrenti, conforme alle indicazioni rese dalla Consulta nella citata sentenza n. 9/2021;

In particolare, secondo la prospettazione dei ricorrenti, i criteri di attribuzione del punteggio basati su condizioni di durata della presenza (residenza o prestazione di attività lavorativa) rivestirebbero una rilevanza eccessiva rispetto agli altri criteri (basati invece sulle condizioni socio-economiche e



Decreto di sospensione n. cronol. 6241/2024 del 26/10/2024 RG n. 1108/2023

familiari e sulle situazioni di grave disagio abitativo) maggiormente coerenti alla ratio ed al bisogno che la normativa residenziale pubblica tende a soddisfare¹ ².

- che l'applicazione di tali criteri di punteggio, pur essendo prevista per la generalità dei richiedenti, ha determinato una consistente riduzione della presenza dei cittadini stranieri nelle graduatorie per l'accesso agli alloggi ERP.

1.2. Le associazioni ricorrenti lamentano inoltre una ulteriore condotta discriminatoria, in questo caso del solo Comune di Arezzo, che attiene al Regolamento in materia di utilizzo autorizzato in via emergenziale di alloggi ERP ai sensi della L.R.T. 2/2019 modificato da ultimo con delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 2021 e avente ad oggetto le "modalità ed i criteri di conferimento provvisorio di alloggi ERP a nuclei familiari non assegnatari in via ordinaria e che necessitino di risolvere in via emergenziale il proprio disagio abitativo".

In particolare, a dispetto della normativa regionale in materia di assegnazioni emergenziali³, nel Regolamento in parola del Comune di Arezzo, che disciplina l'utilizzo temporaneo per 1 anno rinnovabile e le modalità di inserimento nelle graduatorie per assegnazioni emergenziali, si prevede:

³ La materia delle assegnazioni temporanee è disciplinata dall'art. 7, c. 7, L.R. 2/2019 a norma del quale "I comuni possono riservare, previa informazione alla Giunta regionale, un'aliquota non superiore al 40 per cento degli alloggi da assegnare annualmente nel proprio ambito territoriale, con bandi speciali o attraverso la formulazione di apposite graduatorie, a soggetti in possesso dei requisiti di cui alla presente legge, per i seguenti motivi: a) specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa, di cui all'articolo 14, c. 2 (...)". A sua volta tale ultima norma prevede, nell'ambito della predetta quota del 40%, che i Comuni possano riservare una quota ad "utilizzo provvisorio autorizzato" della durata massima di 4 anni per le famiglie che si trovino in specifiche situazioni emergenziali indicate appunto dall'art.14, c. 2, (a. pubbliche calamità; b. situazioni emergenziali accertate con ordinanza; c. sfratti esecutivi non prorogabili, inseriti negli appositi elenchi per l'esecuzione con la forza pubblica, che siano stati intimati per finita locazione o per morosità incolpevole come definita al comma 3 del presente articolo; d. provvedimenti di espropriazione forzata o seguito di pignoramento che comportano il rilascio di alloggi di proprietà privata; e. grave disabilità e temporanea impossibilità nell'abbattimento delle barriere architettoniche dell'alloggio utilizzato; f. provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio; g. verbale di conciliazione giudiziale con l'obbligo di rilascio dell'alloggio; h. presenza nel nucleo



¹ Rappresentano i ricorrenti che i criteri di attribuzione del punteggio sono raggruppati secondo le seguenti macrocategorie:

A. Condizioni sociali-economiche-familiari: attribuiscono da 1 a 3 punti per ogni condizione di svantaggio. Solo in alcuni casi le condizioni possono essere considerate in modo cumulativo e in tal caso il limite massimo arriva a 6 punti; B. Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente: attribuiscono da 1 a 4 punti per ogni condizione di svantaggio

C. Condizioni di storicità di presenza: che attribuiscono da 1 a 4 punti secondo la seguente graduazione:

⁻ residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuative di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando:

⁻ da almeno tre anni alla data di pubblicazione del bando: punti 1;

⁻ da almeno cinque anni alla data di pubblicazione del bando: punti 2;

⁻ da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando: punti 3;

⁻ almeno quindici anni alla data di pubblicazione del bando: punti 3,5;

⁻ almeno venti anni alla data di pubblicazione del bando: punti 4.

² La previgente formulazione dell'allegato C prevedeva l'assegnazione di 2 punti in caso di residenza nell'ambito territoriale del bando per almeno 10 anni, 3 punti per almeno 15 anni, 4 punti per almeno 20 anni. In pratica, il nuovo testo incrementa la rilevanza della residenza decennale (che passa da 2 a 3 punti) e quella della residenza quindicennale(che passa da 3 a 3,5 punti) e lascia immutata la rilevanza della residenza ventennale (4 punti); oltre a valorizzare anche la residenza di durata inferiore a 10 anni, che nel precedente testo era irrilevante.

- all'art. 2, il requisito di 5 anni di residenza o lavoro nel Comune e tale requisito è riportato anche nel modulo di istanza risultante dal sito del Comune;
- per gli stranieri, l'onere di documenti aggiuntivi nella formulazione soppressa dalla L.R. 35/2021 ma tale onere documentale è poi riportato nel modulo di domanda nella formulazione corretta;
- che il cittadino extra UE, ove titolare del permesso di soggiorno almeno biennale, debba "esercitare una regolare attività lavorativa di lavoro subordinato o di lavoro autonomo" e anche tale requisito è riportato come obbligatorio nella domanda online (che, tra l'altro, è formulata in modo tale da rendere difficoltosa la dichiarazione dei lavoratori autonomi: "dichiara di essere titolare di permesso di soggiorno almeno biennale e contestuale attività lavorativa presso.....").
- che la domanda deve essere presentata utilizzando esclusivamente il predetto modulo reperibile online. Conseguentemente chi non ha i requisiti richiesti nel modulo non potrebbe neppure ottenere un provvedimento di diniego perché la domanda non verrebbe neppure ammessa.
- 1.3. Alla luce di quanto sostenuto i ricorrenti concludevano chiedendo di rimuovere la discriminazione e ripristinare le condizioni di eguaglianza e parità di trattamento, previa rimessione alla Corte Costituzionale, del criterio discriminatorio della "residenzialità storica" dalla normativa regionale e la conseguente disapplicazione dei relativi atti amministrativi; nonché di ripristinare la parità di trattamento anche per il bando del 2022, riformulando la graduatoria senza considerare il punteggio della residenza pregressa, ed eventualmente adottando, in caso di inadempienza, provvedimenti coercitivi ex art. 614 bis c.p.c. considerando la natura del diritto dedotto e la gravità degli effetti dell'inadempimento; di risarcire il danno non patrimoniale derivante dalla discriminazione in favore delle associazioni ricorrenti, sottolineando l'importanza dissuasiva di tale rimedio.
- 2. Si costituiva in giudizio in data 07/09/2023 il Comune di Arezzo chiedendo in via preliminare ed in diritto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e per

familiare di un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un soggetto, portatore di handicap o affetto da disagio psichico, riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la cui situazione non possa essere altrimenti presa in carico a livello socio-sanitario.

La citata L.R. n. 35/2021 ha aggiunto all'art. 14 il comma 3 che ha specificato cosa debba intendersi (ai fini della sopra trascritta lettera c) per "morosità incolpevole". Trattasi della morosità derivante dalle seguenti situazioni che il comma 3 indica "in via esemplificativa": a) perdita del lavoro per licenziamento; b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; e) cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato, o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo, o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche ed assistenziali. Sempre l'art. 14 prevede, al comma 4, che il Comune rediga una apposita graduatoria per l'utilizzo provvisorio autorizzato (o altrimenti dette "assegnazioni emergenziali).



carenza di interesse, di dichiarare il difetto di legittimazione attiva di Asgi e l'Altro diritto O.D.V. e, nel merito, di rigettare le domande di parte ricorrente

2.1. L'amministrazione comunale di Arezzo ha dedotto in fatto:

- che il Comune, in applicazione della L.R. Toscana n. 2/2019, procede nell'assegnazione di alloggi ERP in due modalità, in via ordinaria e provvisoria:

A. Assegnazione alloggi in via ordinaria, mediante bando periodico almeno quadriennale.

- che il Comune ha approvato con provvedimento n.3272 del 2.12.2019 il bando E.R.P.;
- che la Legge Regionale n.2/2019 è stata oggetto di modifica con Legge Regionale n. 35/2021 che ha modificato:
- l'Allegato A n. 2, lett. b) che prevedeva tra i requisiti per partecipare al bando per l'assegnazione dell'alloggio E.R.P. il possesso della residenza anagrafica da almeno 5 anni; ora, non è più richiesto il requisito quinquennale della residenza, ma è stato previsto quale requisito solo *la residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale del comune o dei comuni a cui si riferisce il bando così conformandosi alle due pronunce della Corte Costituzionale n. 44/2020 e n. 9/2021;*
- l'Allegato B lett. c 1) della Legge Regione Toscana n. 2/2019 in merito ai punteggi da attribuire alle condizioni di storicità di presenza;
- che con provvedimento n. 2387 del 19.09.2022 il Comune di Arezzo ha pertanto provveduto ad approvare il nuovo Bando adeguandolo alle modifiche introdotte dalla Legge regionale n.35/2021, che è stato pubblicato dal 19.09.2022 al 18.11.2022.
- che, scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Servizio Patrimonio del Comune di Arezzo, ha effettuato apposita istruttoria in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione da parte dei candidati, la Commissione giudicatrice ha valutato le domande ed ha assegnato i relativi punteggi in conformità a quanto previsto dal bando, procedimento poi conclusa con decisione n. 1176 del 11.05.2023 di approvazione della graduatoria definitiva;

B. Assegnazioni alloggi in via provvisoria tramite autorizzazione all'utilizzo degli alloggi

- che gli artt. 7 e 14 della Legge regionale n.2/2019 disciplinano l'assegnazione provvisoria di alloggi ERP a favore di nuclei familiari, in possesso dei requisiti previsti per l'accesso agli alloggi



ERP, non assegnatari in via ordinaria e che necessitino di risolvere in via emergenziale il proprio disagio abitativo (c.d. utilizzo autorizzato degli alloggi)⁴.

- che in attuazione della legge regionale n.2/2019 il Comune di Arezzo con delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 29.04.2021 ha approvato il regolamento in materia di utilizzo autorizzato di alloggi ERP che all'art.2 individua i requisiti di accesso che sono i medesimi di quelli previsti per l'accesso all'alloggio ordinario.
- che tale articolo ad oggi non risulta adeguato alla nuova previsione dell'Allegato A n. 2, lett. b) della Legge Regione Toscana n. 2/2019 nella versione modificata da ultimo con Legge regionale n. 35/2021 (che ha abrogato il requisito di accesso rappresentato dall'anzianità almeno quinquennale della residenza anagrafica);
- che tuttavia il Servizio Patrimonio del Comune di Arezzo a decorrere dall'entrata in vigore delle modifiche apportate alla Legge regionale, ha sempre disapplicato l'art. 2 del Regolamento rifacendosi alle prescrizioni contenute nell'atto normativo di rango più elevato (rectius legge regionale) come emerge dai verbali delle sedute della Commissione Comunale per l'utilizzo autorizzato degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (costituita ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c, della L.R.T. n. 02/2019 e dell'art. 7 del Regolamento dei Comuni del LODE di Arezzo sulle modalità di accesso, di assegnazione e di utilizzo successivo all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) riunitasi in data 07.03.2022, 10.10.2022 e 21.03.2023;
- che con provvedimento n. 1901 del 14.07.2023 il Servizio Patrimonio ha poi disposto formalmente la disapplicazione dell'art.2 del Regolamento, nelle more dell'aggiornamento del Regolamento stesso, dandone pubblicizzazione tramite la pagina del proprio sito web;
- 2.2. Alla luce dei fatti esposti, il Comune di Arezzo argomentava in diritto eccependoin via preliminare:
- a) l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, poiché in materia di edilizia residenziale pubblica il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo soggiace alle comuni regole correlate alla posizione fatta valere in giudizio; giacché nel caso di specie, il giudice

Il Comune aggiorna le graduatorie due volte all'anno, nei mesi di marzo e settembre relativamente alle domande pervenute entro i mesi di gennaio e luglio di ciascun anno solare. L'utilizzo autorizzato degli alloggi consente soltanto sistemazioni provvisorie e il Comune non emette atti di assegnazione, bensì atti di autorizzazione all'utilizzo temporaneo, sotto forma di determinazione dirigenziale. L'utilizzo è autorizzato per un periodo massimo di un anno, rinnovabile esclusivamente nel caso di documentata permanenza delle situazioni che ne hanno determinato la sistemazione provvisoria e, comunque, fino ad un termine massimo di due anni.



⁴ La procedura viene così esplicata dal Comune convenuto: In tale caso non viene pubblicato un bando ma il cittadino che è interessato ed è in possesso dei requisiti per richiedere l'assegnazione provvisoria dell'alloggio può inoltrare la domanda in qualsiasi momento dell'anno. Le domande, previa istruttoria da parte dei competenti uffici, vengono trasmesse alla Commissione Comunale per l'utilizzo autorizzato degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la quale provvede alla formulazione delle graduatorie ordinate sulla base dei punteggi assegnati.

Decreto di sospensione n. cronol. 6241/2024 del 26/10/2024 RG n. 1108/2023

ordinario non potrebbe ordinare alla P.A. di modificare o annullare il proprio provvedimento amministrativo (il bando ERP adottato esercitando un potere legalmente previsto) essendo rimessa questa possibilità solo al Giudice Amministrativo, l'interesse leso a non subire trattamenti discriminatori per effetto delle disposizioni discriminatorie del bando rappresenta un interesse legittimo tutelabile dinanzi al giudice amministrativo.

b) il difetto di legittimazione attiva di ASGI e di L'Altro Diritto legittimate solo nelle ipotesi di discriminazione diretta o indiretta per razza o origine etnica (per effetto combinato dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 2 D.Lgs. n. 215/2003) e non per ragioni di nazionalità - come nel caso di specie- e non nel caso di discriminazione collettiva (nelle quali ipotesi sono legittimate all'azione le rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale).

- nel merito:

- a) quanto alla non conformità dell'All. B lett. c) L.R.T. n. 2/2019 alla sentenza della Corte Cost. n. 9 del 12.01.2021:
- che la disposizione contenuta nella L:R.T. 2/2019 non è identica a quella prevista dalla Regione Abruzzo censurata dalla Corte Costituzione con sentenza n.9/2021;
- che il criterio di attribuzione del punteggio basato sulla residenza nel territorio comunale è idoneo a bilanciare l'assegnazione degli alloggi ERP a soggetti che offrono garanzie di stanzialità, senza che vi sia una sopravvalutazione di tale presupposto rispetto allo stato di bisogno, in conformità ai principi dettati da Corte Costituzionale n. 9/2021 e 145/2023;
- che in ogni caso il Comune nell'adozione del bando ERP è tenuto a dare attuazione alla disciplina della legge regionale non potendo prevedere requisiti o criteri premianti diversi
- b) quanto alla previsione all'art. 2 quale requisito di partecipazione alla procedura per l'utilizzo di tali alloggi in via emergenziale della residenza almeno quinquennale nel Comune di Arezzo e dell'attività lavorativa
- che la disposizione regolamentare deve essere adeguata alla nuova previsione della legge regionale, e tuttavia nelle more il Comune di Arezzo ha, di fatto, sempre disapplicato tale norma regolamentare;
- c) l'inammissibilità della richiesta di condanna ex art. 614-bis c.p.c. poiché nessuna obbligazione di fare infungibile può essere ordinata al Comune di Arezzo e comunque non è in alcun modo provato il danno e l'entità della richiesta risarcitoria;



3. Anche la Regione Toscana si costituiva in giudizio in data 07/09/2023 chiedendo il rigetto di tutte le domande svolte dai ricorrenti nei confronti della Regione Toscana

3.1. Sosteneva nel merito:

- che non vi è identità tra la legge della Regione Toscana e la legge della Regione Abruzzo oggetto della sentenza n. 9/2021 della Corte Costituzionale;
- che la stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 145/2023 ha stabilito che dalla previsione di elementi espressione della "prospettiva di stabilità" non consegue in maniera automatica alcuna illegittimità costituzionale nei termini lamentati dalle ricorrenti;
- che con la modifica del 2021, la Regione Toscana ha elaborato un sistema complesso articolato e bilanciato per contemplare i vari aspetti in cui si esprime il bisogno abitativo, in particolare: inserendo come alternativa alla residenza la "prestazione di attività lavorativa continuativa"; ridimensionando il criterio della residenza storica attraverso la sua graduazione in un maggior numero di fasce di punteggio; prevedendo la prevalenza del punteggio attribuibile per le condizioni sociali rispetto al punteggio conseguibile con la residenza storica.
- quanto al rispetto del principio di non discriminazione: che può parlarsi solo di discriminazione indiretta e comunque l'effetto discriminatorio non sarebbe provato dai documenti prodotti dalle associazioni ricorrenti ed in ogni caso contestando il valore dei dati statistici portati a fondamento delle argomentazioni di parte ricorrente;
- che alla luce della giurisprudenza eurounitaria ed europea relativa ai dati statistici e alla presunzione di discriminazione, solo in presenza di dati statistici ufficiali relativi a percentuali molto alte di appartenenti ad una data categoria, in genere, è riconosciuta una discriminazione indiretta⁵
- che una percentuale pari al 62% del totale degli stranieri presenti in Provincia di Arezzo peraltro indimostrata che sarebbero colpiti dall'effetto discriminatorio non è sufficiente a fornire un principio di prova di discriminazione.
- quanto alla domanda di risarcimento del danno, che tale domanda sarebbe inammissibile alla stregua di Cass. N. 23730 del 22.11.2016 che ha evidenziato come non sia configurabile una responsabilità dello Stato (e quindi anche del legislatore regionale) per "illecito legislativo" ciò sia

⁵ l'87%, nella causa CGUE C-5/02 Hilde Schönheit c. Stadt Frankfurt am Main e Silvia Becker c. Land Hessen, 23.10.2003 (doc. 5); il 97% nella causa Di Trizio c. Svizzera (CEDU, Requête no 7186/09, 04.07.2016) (doc. 6); l'89% nella causa CGUE C-171/88, Ingrid Rinner-Kühn c. FWW Spezial-Gebäudereinigung GmbH & Co. KG, 13 luglio 1989 (docc. 7A e 7B). Alla luce di tali pronunce, come evidenziato nelle conclusioni dell'avvocato generale Léger del 31 maggio 1995, punti 57-58, nella causa CGUE Inge Nolte c. Landesversicherungsanstalt Hannover, 14 dicembre 1995 "la cifra del 60 % di per sé[...] probabilmente sarebbe insufficiente per lasciar presumere una discriminazione»" (doc. 8)



Decreto di sospensione n. cronol. 6241/2024 del 26/10/2024 RG n. 11/08/2023

nel caso di omissione che di ritardo nell'attività legislativa" ed anche nell'ipotesi di illegittimità costituzionale

- che in ogni caso non sarebbero stati provati gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento e difetterebbe in particolare l'elemento della colpevolezza della Regione;
- quanto all' infondatezza della domanda di condanna degli enti convenuti al pagamento di una somma ex art. 614-bis c.p.c, che "trattandosi di enti pubblici e di adempimenti amministrativi che richiedono (in particolare per la modifica regolamentare e l'esame delle graduatorie) tempi non preventivabili, non può trovare accoglimento la domanda di condanna degli enti convenuti al pagamento di una somma ex art. 614-bis c.p.c., poiché ciò si rivelerebbe non equo" (come si ricaverebbe dalla decisione del Tribunale sez. lav. Udine, 02/03/2021.
- 4. All'udienza del 16.1.2024 fissata per la trattazione della causa, il Comune di Arezzo confermava che il regolamento censurato non veniva di fatto applicato e che sarebbe stata in corso una procedura abrogativa. Il Giudice su richiesta delle parti che discutevano a fondo il merito, concedeva trenta giorni per memorie conclusionali e fissava per la trattenuta in decisione l'udienza all'esito della quale tratteneva la causa in decisione
- 5. Preliminarmente va evidenziato che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla presente controversia.

Si tratta, infatti, di controversia in materia di discriminazione che spetta alla cognizione del Giudice Ordinario in quanto involge la tutela di una posizione di diritto soggettivo, anche nel caso in cui la discriminazione sia attuata attraverso un provvedimento della pubblica amministrazione⁶.

L'assunto può ritenersi pacifico, tenuto conto dell'orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità in base al quale «il diritto a non essere discriminati si configura, in considerazione del quadro normativo costituzionale (art. 3 Costituzione), sovranazionale (direttiva 2000/43/CE) ed interno (articoli 3 e 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, nonché art. 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), come un diritto soggettivo assoluto tutelabile dal giudice ordinario, a nulla rilevando che il dedotto comportamento discriminatorio consista o meno nell'emanazione di un atto amministrativo⁷.

⁷ La Suprema Corte (cfr. Cass. SS.UU. 7186/2011), infatti, ha definitivamente chiarito che: "in presenza di normative che, al fine di garantire parità di trattamento, in termini particolarmente incisivi e circostanziati, e correlativamente vietare discriminazioni ingiustificate, con riferimento a fattori meritevoli di particolare considerazione sulla base di



⁶ Come da tempo chiarito dalla Suprema Corte, l'indagine sulla sussistenza di un "trattamento favorevole connesso al fattore vietato" rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, anche quando – come nel caso di specie - sia posta in essere mediante l'adozione di atti amministrativi (cfr. Cass. SS.UU. 7186/2011).

Decreto di sospensione n. cronol. 6241/2024 del 26/10/2024 RG n. 1108/2023

A ciò si aggiunga la conferma ricavabile dal dato normativo, posto che l'art. 28 del decreto legislativo n. 150/2011 stabilisce al comma 1 che «Le controversie in materia di discriminazione di cui all'art. 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle di cui all'art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, quelle di cui all'art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle di cui all'art. 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, e quelle di cui all'art. 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006,n. 198, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo» e al comma 5 che «Con l'ordinanza che definisce il giudizio il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti».

Deve ritenersi sussistente, pertanto, la giurisdizione del Tribunale adito in relazione a tutte le domande proposte dai ricorrenti e non assorbente l'eccezione proposta.

- 6. In secondo luogo, il Comune di Arezzo contesta l'interesse e la legittimazione ad agire delle associazioni ricorrenti.
- 6.1. Va osservato che nel caso di specie si verte in ipotesi di azione contro la discriminazione, per sua natura caratterizzata da un *petitum* volto all'accertamento del carattere discriminatorio di un comportamento, di una condotta o di un atto e alla rimozione degli effetti pregiudizievoli di conseguenza prodotti. Gli enti ricorrenti hanno agito in giudizio, per la generalità dei soggetti illegittimamente pregiudicati nell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale

indicazioni costituzionali o fonti sovranazionali articolano in maniera specifica disposizioni di divieto di determinate discriminazioni contemporaneamente istituiscono strumenti processuali speciali per la loro repressione, affidati al giudice ordinario, deve ritenersi che il legislatore abbia inteso configurare, a tutela del soggetto potenziale vittima delle discriminazioni, una specifica posizione di diritto soggettivo, e specificamente un diritto qualificabile come "diritto assoluto" in quanto posto a presidio di una area di libertà e potenzialità del soggetto, rispetto a qualsiasi tipo di violazione della siessa. Il fatto che la posizione tutelata assurga a diritto assoluto, e che simmetricamente possano qualificarsi come fatti illeciti i comportamenti di mancato rispetto della stessa, fa sì che il contenuto e l'estensione delle tutele conseguibili in giudizio presentino aspetti di atipicità e di variabilità in dipendenza del tipo di condotta lesiva che è stata messa in essere e anche della preesistenza o meno di posizioni soggettive di diritto o interesse legittimo del soggetto leso a determinate prestazioni. Di ciò si trova riscontro nel dettato normativo, secondo cui il giudice può "ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione" (D.Lgs. n. 2876 del 1998, art. 44, comma 1), oltre che condannare il responsabile al risarcimento del danno (comma 7). Risulta quindi spiegabile, in particolare, come, in relazione a discriminazioni del genere di quelle in esame, anche quando esse siano attuate nell'ambito di procedimenti per il riconoscimento da parte della pubblica amministrazione di utilità rispetto a cui il soggetto privato fruisca di una posizione di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, la tutela del privato rispetto alla discriminazione possa essere assicurata secondo il modulo del diritto soggettivo e delle relative protezioni giurisdizionali". Il giudice ordinario deve, infatti, limitarsi «a decidere la controversia valutando il provvedimento amministrativo denunziato, disattendendolo "tamquam non esset" e adottando i conseguenti provvedimenti idonei a rimuoverne gli effetti, ove confermato lesivo del principio di non discriminazione od integrante gli estremi della illegittima reazione, senza tuttavia interferire nelle potestà della p.a., se non nei consueti e fisiologici limiti ordinamentali della disapplicazione incidentale ai fini della tutela dei diritti soggettivi controversi» (cfr. Cassazione civile n.3842/2021, che riprende Cassazione sentenza unica n. 3670/2011).



Decreto di sospensione n. cronol. 6241/2024 del 26/10/2024 RG n. 1108/2023

pubblica, denunciando l'effetto discriminatorio derivante dalla previsione della legge regionale e del bando comunale che attribuisce un punteggio sproporzionato alla residenza storica nel territorio comunale. In particolare, le associazioni ricorrenti hanno esercitato l'azione antidiscriminatoria collettiva prevista dall'art. 5 del decreto legislativo. n. 215/2003 e dall'art. 5 del decreto legislativo n. 216/2003 (come modificato con legge 23 dicembre 2021, n. 238) al fine di tutelare l'interesse di tutti i soggetti, non immediatamente e direttamente identificabili, a non subire discriminazioni nell'accesso a beni e servizi, incluso l'alloggio, in ragione della nazionalità.

Tanto premesso, va osservato che l'interesse ad agire di ASGI e di L'Altro Diritto deve ritenersi sussistente nella misura in cui l'accoglimento del ricorso - previa declaratoria di incostituzionalità dell'art. 10, Lett. C-1), Allegato B della legge regionale Toscana n. 2/2019 - comporterebbe la rimozione dell'attribuzione di punteggi attribuiti sulla base della mera residenza storica nella formazione delle graduatorie per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché l'accertamento dell'obbligo a carico delle amministrazioni convenute di procedere alla revisione della normativa secondaria e delle relative graduatorie con ripristino di una situazione di pari trattamento per tutti coloro che sono risultati privi dei requisiti ritenuti discriminatori.

In altre parole, il risultato vantaggioso, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice che sorregge l'azione collettiva degli enti ricorrenti va ravvisato proprio nella rimozione della condotta discriminatoria, attuata tramite la riproduzione del contenuto della norma ritenuta incostituzionale nell'Allegato alla legge regionale e nel bando emanato dal Comune di Arezzo, e delle conseguenze pregiudizievoli dalla stessa derivanti in capo a tutti i soggetti esclusi o pregiudicati dal bando, perché privi di requisiti di residenza storica duratura.

L'eccezione di difetto di interesse ad agire degli enti ricorrenti deve dunque ritenersi allo stato degli atti non assorbente.

6.2. Quanto alla legittimazione attiva dei ricorrenti, preliminarmente si evidenzia che la legittimatio ad causam "si risolve nella titolarità del potere o del dovere (rispettivamente per la legittimazione attiva o passiva) di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla questione dell'effettiva titolarità del lato attivo o passivo del rapporto controverso" (cfr. Cass., sentenza n. 16678 del 12/8/2005).

È noto che la questione della titolarità del rapporto (tanto attiva che passiva) attiene al merito della decisione e quindi alla fondatezza della domanda in concreto proposta. È dunque questione da esaminarsi in detta sede all'esito della valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate dal ricorrente, nonché all'esito della decisione della questione di legittimità costituzionale che si solleva nel presente provvedimento.



Decreto di sospensione n. cronol. 6241/2024 del 26/10/2024 RG n. 1108/2023

Deve tuttavia rilevarsi fin d'ora l'infondatezza dell'argomento svolto dall'amministrazione comunale convenuta. Invero, ad avviso del Comune di Arezzo le associazioni ricorrenti sarebbero legittimate solo nelle ipotesi di discriminazione diretta o indiretta per razza o origine etnica (per effetto combinato dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 2 D.Lgs. n. 215/2003) e non per ragioni di nazionalità.

L'argomento è privo di pregio. Come risulta dagli atti del procedimento entrambe le associazioni sono iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 d.lgs. 215/03. La questione della limitazione della legittimazione attiva delle organizzazioni iscritte all'elenco ex art. 5 d.lgs. 215/03 alle sole discriminazioni per etnia, è stata risolta in senso negativo da consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sentenze 11165/2017, 11166/2017, 28745/2019) che ha ritenuto che la legittimazione attiva delle associazioni di cui all'elenco art. 5 d.lgs. 215/03 nell'azione discriminatoria in parola vada estesa anche alla tutela contro condotte discriminatorie per "nazionalità" e non solo per "etnia".

Non pare sussistere, pertanto, il difetto di legittimazione ad agire in capo alle associazioni ricorrenti.

7. Tanto premesso in ordine alle eccezioni pregiudiziali sollevate dai convenuti, nel merito va osservato che i ricorrenti lamentano l'esistenza di una condotta discriminatoria della Regione Toscana e del Comune di Arezzo.

Occorre fin da subito osservare che le questioni sottoposte all'attenzione di questo Giudice possono essere separate in due gruppi di domande.

Il primo gruppo di domande, rivolte esclusivamente nei confronti del Comune di Arezzo, riguardano clausole del bando dell'amministrazione comunale relativo all'assegnazione emergenziale degli alloggi; trattandosi di questione che può essere risolta da questo Giudice allo stato degli atti, sarà oggetto di provvedimento decisorio all'esito del giudizio di costituzionalità rilevante per le altre domande, dalle quali per economia di giudizio non è opportuno separarle.

La presente ordinanza ha invece ad oggetto la proposta questione di legittimità costituzionale delle norme di legge regionali che utilizzano nella formazione delle graduatorie il criterio della residenza protratta nel tempo.

In particolare, secondo i ricorrenti la condotta discriminatoria lamentata consisterebbe, rispettivamente, nell'avere approvato ed emanato la legge regionale toscana n. 2/2019, con particolare riferimento all'art. 10, della legge regionale Toscana n. 2/2019 nella parte in cui richiama le condizioni per l'attribuzione dei punteggi determinate all'Allegato B, Lett. C-1).



La questione è ammissibile perché ha ad oggetto norme di legge soggette al controllo di costituzionalità ai sensi dell'art. 134 e 117 Cost.

Nello specifico le disposizioni dell'Allegato B, come richiamato dall'art. 10 della legge regionale n. 2/2019, prevedono l'attribuzione di punteggi nelle modalità che seguono:

«a) Condizioni sociali, economiche e familiari:

- a-1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, da pensione di invalidità: punti 2;
- a-1 bis. reddito fiscalmente imponibile pro capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: punti 1.
- a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4 o a-4 bis : punti 1;
- a-3. Nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare, ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio, alla data di pubblicazione del bando: punti 1; con uno o più figli minori a carico: punti 2. Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.
- a-4. Nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:
- con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari o superiore al 67%: punti 1;
- con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari al 100%: punti 2;
- che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: punti 2;
- a-4 bis. Nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: punti 3. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano



presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4 e a-4 bis, non possono comunque essere attribuiti più di punti 4.

- a-5. Richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: punti 1. Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora.
- a-6. Nucleo familiare composto da due persone con tre o più familiari fiscalmente a carico: punti 2;
- a-7. Nucleo familiare composto da una sola persona con:
- uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: punti 1;
- un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: punti 2;
- due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: punti 3;
- uno o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4 bis: punti 4.

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6. Il punteggio di cui al punto a-7, ultimo capoverso, non è cumulabile con i punteggi di cui ai punti a-4 e a-4 bis.

- a-8. Richiedente separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: punti 1.
- b) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, per i seguenti motivi:
- b-1. Permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienicosanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: punti 3. Ai fini di cui al presente punto b-1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente. Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Dopo la formazione della graduatoria, gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui al presente punto b-1 al comune e alla prefettura per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- b-2. Abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da



Decreto di sospensione n. cronol. 6241/2024 del 26/10/2024 RG n. 1108/2023

handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: punti 2;

- b-3. Abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati, il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso: punti 3.
- b-4. Abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito sia superiore ad un terzo del reddito imponibile, e risulti regolarmente corrisposto: punti 3; in caso di canone uguale o superiore al 50% del reddito imponibile: punti 4. Ai fini del suddetto calcolo, eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo devono essere scomputati dall'ammontare del canone corrisposto.
- b-5. Abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita all'articolo 14, comma 3, o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due: punti 2;
- b-6. Coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile: punti 2. Le due condizioni non sono cumulabili.

c) Condizioni di storicità di presenza:

- c1. Residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando, da almeno tre anni alla data di pubblicazione del bando: punti 1; da almeno cinque anni alla data di pubblicazione del bando: punti 2; da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando: punti 3; da almeno quindici anni alla data di pubblicazione del bando: punti 3,5; da almeno venti anni alla data di pubblicazione del bando: punti 4; (grassetto dell'estensore);
- c-2. Presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del nucleo richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: punti 0,50 per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio. Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 6 punti. Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente. Il comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ha la facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni;



- c-3. Periodo di contribuzione al Fondo GESCAL non inferiore ad anni 5: punti 1; Periodo di contribuzione al fondo GESCAL non inferiore ad anni 10: punti 2. I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP».
- 7.1. In primo luogo, va osservato che la controversia in esame ha ad oggetto un ambito materiale che rientra nella sfera di competenza che il TFUE attribuisce all'Unione.

L'esame della questione di compatibilità con il diritto dell'Unione europea costituisce un *prius* logico e giuridico rispetto alla questione di legittimità costituzionale in via incidentale, poiché investe la stessa applicabilità della norma censurata nel giudizio principale (e, pertanto, la rilevanza della questione).

Tanto premesso, non pare inutile ricordare che il contrasto con il diritto dell'Unione europea condiziona l'applicabilità della norma censurata nel giudizio *a quo* – e di conseguenza la irrilevanza o la diversa rilevanza (alla luce della sentenza n.15/2024 della Corte Cost. di cui infra) delle questioni di legittimità costituzionale che si intendano sollevare sulla medesima – soltanto quando la norma europea sia dotata di effetto diretto o sia direttamente applicabile.

Al riguardo, come ribadito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.269/2017, "deve richiamarsi l'insegnamento di questa Corte, in base al quale «conformemente ai principi affermati dalla sentenza della Corte di giustizia 9 marzo 1978, in causa C-106/77 (Simmenthal), e dalla successiva giurisprudenza di questa Corte, segnatamente con la sentenza n. 170 del 1984 (Granital), qualora si tratti di disposizione del diritto dell'Unione europea direttamente efficace, spetta al giudice nazionale comune valutare la compatibilità comunitaria della normativa interna censurata, utilizzando – se del caso – il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, e nell'ipotesi di contrasto provvedere egli stesso all'applicazione della norma comunitaria in luogo della norma nazionale; mentre, in caso di contrasto con una norma comunitaria priva di efficacia diretta - contrasto accertato eventualmente mediante ricorso alla Corte di giustizia – e nell'impossibilità di risolvere il contrasto in via interpretativa, il giudice comune deve sollevare la questione di legittimità costituzionale, spettando poi a questa Corte valutare l'esistenza di un contrasto insanabile in via interpretativa e, eventualmente, annullare la legge incompatibile con il diritto comunitario (nello stesso senso sentenze n. 284 del 2007, n. 28 e n. 227 del 2010 e n. 75 del 2012)» (ordinanza n. 207 del 2013)". Nella pronuncia in esame, con considerazioni rilevanti nel caso di specie, è affermato che: "quando una disposizione di diritto interno diverge da norme dell'Unione europea prive di effetti diretti, occorre sollevare una questione di legittimità costituzionale, riservata alla esclusiva competenza di questa Corte, senza delibare preventivamente i profili di incompatibilità con il diritto europeo. In tali ipotesi spetta a questa Corte giudicare la legge, sia in riferimento ai



Decreto di sospensione n. cronol. 6241/2024 del 26/10/2024 RG n. 1108/2023

parametri europei (con riguardo alle priorità, nei giudizi in via di azione, si veda ad esempio la sentenza n. 197 del 2014, ove si afferma che «la verifica della conformità della norma impugnata alle regole di competenza interna è preliminare al controllo del rispetto dei principi comunitari (sentenze n. 245 del 2013, n. 127 e n. 120 del 2010)».

Da ultimo occorre considerare il portato della significativa recente sentenza n. 15/2024 del 12 febbraio 2024 con la quale la Corte Costituzionale è tornata sul rapporto tra ordinamenti sotto il profilo dei rimedi attivabili in caso di contrasto tra norma interna e obbligo derivante dal diritto dell'Unione europea.

Sul punto il richiamo è al par. 7.3. del Considerato in diritto ove si legge:

"Nel caso in cui, invece, la discriminazione compiuta dalla pubblica amministrazione trovi origine nella legge, in quanto è quest'ultima a imporre, senza alternative, quella specifica condotta, allora l'attività discriminatoria è ascrivibile alla pubblica amministrazione soltanto in via mediata, in quanto alla radice delle scelte amministrative che si è accertato essere discriminatorie sta, appunto, la legge (...). In evenienze del genere, il giudice ordinario non può allora ordinare la modifica di norme regolamentari che siano riproduttive di norme legislative, in quanto ordinerebbe alla pubblica amministrazione di adottare atti regolamentari confliggenti con la legge non rimossa. L'esercizio di un siffatto potere è, dunque, subordinato all'accoglimento da parte di questa Corte della questione di legittimità costituzionale sulla norma legislativa che il giudice ritenga essere causa della natura discriminatoria dell'atto regolamentare. (...)

In quest'ottica, laddove la norma regolamentare sia sostanzialmente riproduttiva di norma legislativa, ordinarne la rimozione implica che sia sollevata questione di legittimità costituzionale sulla seconda. La non applicazione per contrasto con il diritto dell'Unione europea a efficacia diretta — necessaria per l'attribuzione immediata del bene della vita negato sulla base dell'accertata discriminazione — non rimuove, infatti, la legge dall'ordinamento con immediata efficacia, ma impedisce soltanto «erga omnes che tale norma venga in rilievo per la definizione della controversia innanzi al giudice nazionale» (sentenza n. 170 del 1984). L'ordine di rimozione della norma regolamentare — che proietta i suoi effetti, per espressa scelta del legislatore compiuta con l'art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, oltre il caso che ha originato il giudizio antidiscriminatorio — richiede, allora, che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge, la quale, ancorché non applicata nel caso concreto, è ancora vigente, efficace e, sia pure in ipotesi erroneamente, suscettibile di applicazione da parte della pubblica amministrazione o anche di altri giudici che ne valutino diversamente la compatibilità con il diritto dell'Unione europea. Sono, dunque, tanto l'ordinato funzionamento del sistema delle fonti interne — e, nello specifico, i rapporti tra legge e regolamento regionali, anche in relazione al diritto dell'Unione europea — quanto l'esigenza che i



Decreto di sospensione n. cronol. 6241/2024 del 26/10/2024 RG n. 4108/2023

piani di rimozione della discriminazione siano efficaci a richiedere che il giudice ordinario, se correttamente intenda ordinare la rimozione di una norma regolamentare al fine di evitare il riprodursi della discriminazione de futuro, sollevi questione di legittimità costituzionale sulla norma legislativa sostanzialmente riprodotta dall'atto regolamentare, anche dopo che si sia accertata l'incompatibilità di dette norme interne con norme di diritto dell'Unione europea aventi efficacia diretta.

Ciò premesso, una norma eurounitaria può essere ritenuta ad efficacia diretta quando, a prescindere dall'atto della Unione Europea in cui è contenuta imponga ai destinatari un comportamento preciso ed incondizionato e contenga una disciplina completa che non necessiti di una normativa ulteriore di attuazione da parte degli Stati Membri, o comunque individui un diritto soggettivo o prescriva un obbligo che possano essere immediatamente fatti valere in un giudizio.

La Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che in tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva appaiano chiare, sufficientemente precise ed incondizionate, i singoli possono invocarle dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato membro, vuoi qualora esso abbia omesso di trasporre la direttiva in diritto nazionale entro i termini, vuoi qualora l'abbia recepita in modo non corretto (v., in particolare, sentenze 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, Francovich, punto 11, e 11 luglio 2002, causa C-62/00, Marks & Spencer, punto 25; sentenza 5 ottobre 2004, cause riunite C-397/01 a C-403/01, Pfeiffer e a., punto 103).

Ma, alla luce della citata giurisprudenza, deve ritenersi che le disposizioni della direttiva 2003/109 – nella parte rilevante ai fini del caso in esame - non possano essere ritenute ad efficacia diretta se si ritenga che lo stato si sia avvalso della facoltà di deroga.

Questo perché, dovrebbero, a tal fine, essere considerati i seguenti elementi: l'art. 11, primo paragrafo, lettera f) della direttiva prevede espressamente che il soggiornante di lungo periodo goda dello stesso trattamento dei cittadini nazionali anche per l'accesso alla "procedura per l'ottenimento di un alloggio", ma, allo stesso tempo, prevede che lo Stato membro possa limitare la parità di trattamento ai casi in cui il richiedente ha eletto dimora o risiede abitualmente nel suo territorio (art. 11, par. 2); le previsioni in esame, pur essendo chiare e precise, non sono incondizionate, in quanto prevedono la possibilità di un intervento limitativo dello Stato membro; la direttiva in esame è stata attuata con il D.lgs. 3/2007 (cfr. in particolare art. 9, comma 12, lettera c).

Parimenti dovrebbe concludersi anche in relazione all'art. 12 direttiva 2011/98 ove si prevede che "I lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b e c)⁸, beneficiano dello

⁸ L'art. 3 della direttiva 2011/98, per la parte rilevante, così definisce all'art. 3 l'ambito di applicazione soggettivo: (...)



Decreto di sospensione n. cronol. 6241/2024 del 26/10/2024 RG n. 1108/2023

stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne: (...) g) l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, incluse le procedure per l'ottenimento di un alloggio, conformemente al diritto nazionale, fatta salva la libertà contrattuale conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale" e tuttavia al paragrafo successivo prevede che gli Stati membri possano limitare la parità di trattamento "d) in ordine al paragrafo 1, lettera g): i) limitandone l'applicazione ai lavoratori di paesi terzi che svolgono un'attività lavorativa; ii) limitando l'accesso per quanto concerne l'assistenza abitativa".

Le stesse integrano, pertanto, quali norme interposte il parametro costituzionale espresso dall'art. 117, primo comma Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.

Ma è vero anche che, come afferma la Corte di Giustizia dell'UE 24 aprile 2012 (C 2012:233) ai paragrafi par. 87 e 88 della sentenza, "occorre rilevare che un'autorità pubblica, sia essa di livello nazionale, regionale o locale, può invocare la deroga prevista all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/109 unicamente qualora gli organi competenti nello Stato membro interessato per l'attuazione di tale direttiva abbiano chiaramente espresso l'intenzione di avvalersi della deroga suddetta".

E va considerato che, nel caso in esame, allo stato degli atti non risulta che "la Repubblica italiana abbia manifestato la propria intenzione di ricorrere alla deroga al principio della parità di trattamento prevista dall'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/109".

Del resto, quand'anche, il Giudice si trovi nell'ipotesi di dover disapplicare la norma nazionale in contrasto con l'obbligo dell'Unione direttamente applicabile o idoneo a produrre effetti diretti, la questione di legittimità costituzionale della norma disapplicata rimarrebbe comunque ammissibile alla luce dei recenti approdi della Corte Costituzionale (sentenza 15/2024), che ha consentito il cumulo dei due strumenti della disapplicazione della legge con la rimessione alla Corte di una questione di legittimità costituzionale sulla medesima legge, nell'ottica di garantire un piano di rimozione delle discriminazioni effettivo e *pro futuro* (art. 28, comma 5, d.lgs. 150/2011), comprensivo della rimozione dell'atto normativo in contrasto con le norme eurounitarie e tuttavia conseguente alla dichiarazione di incostituzionalità adottata dalla Corte Costituzionale.

Per queste ragioni la questione appare al giudicante, nel caso in esame ed in ogni caso, ammissibile.

c) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale



b) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002; e

Decreto di sospensione n. cronol. 6241/2024 del 26/10/2024 RG n. 1108/2023

7.2 Quanto alla rilevanza, ossia alla prevedibile necessità che la norma sulla quale verte il dubbio di costituzionalità debba trovare applicazione nel giudizio *a quo*, va richiamato quanto osservato in ordine all'interesse ad agire dei ricorrenti.

Del resto, basti a tal proposito osservare che ASGI e L'Altro Diritto hanno proposto, in proprio, l'azione collettiva ex art. 5 del D.Lgs. 215/2003 volta ad accertare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dalla regione Toscana consistente nell'aver emanato l'art. 10 L.R. Toscana 2/2019 laddove, nel rinvio all'Allegato B, Lett. C-1) prevede l'assegnazione di un punteggio da 1 a 4 in caso di residenza anagrafica o prestazione lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando da almeno 3 anni e fino ad oltre 20 anni, per contrasto con l'art. 3 Cost. e con l'art. 117 comma 1 Cost. quest'ultimo in riferimento all'art. 11 Direttiva 2003/109 ed all'art. 12 della Direttiva 2011/98.

7.3. Ad avviso di questo giudice, in definitiva, il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale che, pertanto, si sottopone in relazione all'art. 10, Lett. C-1), dell'Allegato B alla L.R. Toscana 2/2019, per contrasto con l'art. 3 Cost, nonché per contrasto con l'art. 117 comma 1 Cost., in relazione alla direttiva 2003/109 e direttiva 2011/98.

Appare, pertanto, riscontrabile anche il presupposto della rilevanza della questione di legittimità costituzionale.

8. A parere di questo giudice, inoltre, la questione di conformità a Costituzione appare non manifestamente infondata.

In primo luogo perché non appare possibile l'interpretazione delle disposizioni della L.R. Toscana n. 2/2019 in senso conforme alle disposizioni costituzionali.

È noto, infatti, che prima di sollevare l'incidente di costituzionalità il giudice *a quo* deve verificare la possibilità di interpretare la disposizione censurata in modo da renderla rispettosa della Costituzione; soltanto nel caso in cui il giudice ritenga impossibile fornire una interpretazione secundum constitutionem della norma, diviene necessaria la rimessione della questione alla Corte costituzionale (cfr., fra le altre, Corte costituzionale n. 356/1996;308/2008; 113/2015).

L'art. 10 rinvia all'Allegato B della legge regionale n. 2/2019 per la determinazione delle modalità della formazione della graduatoria secondo i criteri illustrati nel paragrafo precedente, criteri che attribuiscono alla mera residenza un determinato punteggio con un meccanismo che pur essendo di dubbia conformità costituzionale, tuttavia non lascia spazio ad interpretazioni diverse o alternative.



Decreto di sospensione n. cronol. 6241/2024 del 26/10/2024 RG n. 1108/2023

La chiara lettera della legge, confermata anche dall'utilizzo di espressioni dal senso univoco, non consente alcuna interpretazione idonea a fugare il dubbio di conformità all'art. 3 Cost.

8.1. La questione di costituzionalità dell'art. 10 della L.R.T. 2/2019 nella parte in cui rinvia all'Allegato B *Condizioni per l'attribuzione dei punteggi (art. 10)* lett. c1. appare, ad avviso di questo giudice, non manifestamente infondata in relazione, in primo luogo, all'art. 3 Cost.

L'articolo in parola attribuisce un punteggio in graduatoria da uno a quattro punti nel massimo a tutti i soggetti che possano far valere una residenza protratta nel territorio comunale (ovvero la prestazione di un'attività lavorativa continuativa) secondo un meccanismo premiale e graduato che aumenta con l'aumentare degli anni di residenza (o lavoro continuativo).

A tale proposito i ricorrenti richiamando le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 44/2020 e n. 9/2021 sostengono che il meccanismo di assegnazione dei punteggi congegnato dal legislatore regionale risulti illegittimo in quanto l'attribuzione di un punteggio sulla base della mera residenza è totalmente svincolato dal bisogno abitativo che la legge regionale intende soddisfare. I ricorrenti censurano, in particolare, l'attribuzione di punteggi aggiuntivi in ragione della prolungata residenza in Toscana, sproporzionati rispetto ai punteggi attribuiti dalle altre condizioni (sociali, economiche e familiari e di cd. disagio abitativo) che appaiono invece maggiormente aderenti alla ratio cui la normativa ERP appare ispirata.

Per vero le richiamate sentenze non si sono occupate della questione qui in esame (anche se la sentenza n. 9/2021 aveva ad oggetto una questione assai simile a quella del caso di specie), cioè della rilevanza della durata della residenza ai fini della attribuzione della posizione in graduatoria, e tuttavia in esse è possibile estrapolare principi generali che al giudicante appaiono pertinenti anche al caso in esame.

Anzitutto deve essere osservato che, come si legge al punto 3 della sentenza 44/2020: "il diritto all'abitazione «rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione» ed è compito dello Stato garantirlo, contribuendo così «a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l'immagine universale della dignità umana» (sentenza n. 217 del 1988; nello stesso senso sentenze n. 106 del 2018, n. 168 del 2014, n. 209 del 2009 e n. 404 del 1988). Benché non espressamente previsto dalla Costituzione, tale diritto deve dunque ritenersi incluso nel catalogo dei diritti inviolabili (fra le altre, sentenze n. 161 del 2013, n. 61 del 2011 e n. 404 del 1988 e ordinanza n. 76 del 2010) e il suo oggetto, l'abitazione, deve considerarsi «bene di primaria importanza» (sentenza n. 166 del 2018; si vedano anche le sentenze n. 38 del 2016, n. 168 del 2014 e n. 209 del 2009).



L'edilizia residenziale pubblica è diretta ad assicurare in concreto il soddisfacimento di questo bisogno primario, perché serve a «"garantire un'abitazione a soggetti economicamente deboli nel luogo ove è la sede dei loro interessi" (sentenza n. 176 del 2000), al fine di assicurare un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti (art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), mediante un servizio pubblico deputato alla "provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti"» (sentenza n. 168 del 2014).

Orbene la Corte Costituzionale ha, a più riprese, chiarito che "i criteri adottati dal legislatore per la selezione dei beneficiari dei servizi sociali devono presentare un collegamento con la funzione del servizio (ex plurimis, sentenze n. 166 e n. 107 del 2018, n. 168 del 2014, n. 172 e n. 133 del 2013 e n. 40 del 2011) (grassetto dell'estensore).

Il giudizio sulla sussistenza e sull'adeguatezza di tale collegamento – fra finalità del servizio da erogare e caratteristiche soggettive richieste ai suoi potenziali beneficiari - muove dall'identificazione della ratio della norma di riferimento e passa poi attraverso la verifica della coerenza con tale ratio, del filtro selettivo introdotto, secondo la struttura tipica del sindacato svolto ai sensi dell'art. 3, primo comma, Cost.

Se dunque la ratio della normativa di edilizia residenziale abitativa è quella di assicurare il soddisfacimento del bisogno primario ad una abitazione, il requisito della residenza pregressa non appare di per sé collegato alla funzione del servizio. Ed in effetti, se è vero che è certamente ragionevole che i servizi sociali erogati da un comune si rivolgano a persone residenti nel comune stesso, se è vero che è certamente coerente con la funzione della norma che i servizi siano erogati a persone che assicurino una certa stabilità sul territorio, è altrettanto vero - come rilevato dalla Corte Costituzionale che "La previa residenza (...) non è di per sé indice di un'elevata probabilità di permanenza in un determinato ambito territoriale, mentre a tali fini risulterebbero ben più significativi altri elementi sui quali si può ragionevolmente fondare una prognosi di stanzialità. In altri termini, la rilevanza conferita a una condizione del passato, quale è la residenza [...], non sarebbe comunque oggettivamente idonea a evitare il "rischio di instabilità" del beneficiario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, obiettivo che dovrebbe invece essere perseguito avendo riguardo agli indici di probabilità di permanenza per il futuro. In ogni caso, si deve osservare che lo stesso "radicamento" territoriale, quand'anche fosse adeguatamente valutato (non con riferimento alla previa residenza protratta), non potrebbe comunque assumere importanza tale da escludere qualsiasi rilievo del bisogno. Data la funzione sociale del servizio di edilizia residenziale pubblica, è irragionevole che anche i soggetti più bisognosi siano esclusi a priori dall'assegnazione degli alloggi solo perché non offrirebbero sufficienti garanzie di stabilità (par. 3.1. Corte Costituzionale sentenza n. 44/2020) (grassetto dell'estensore).



Decreto di sospensione n. cronol. 6241/2024 del 26/10/2024 RG n. 1108/2023

In termini più generali la Corte Costituzionale ha affermato «il principio che "se al legislatore, sia statale che regionale (e provinciale), è consentito introdurre una disciplina differenziata per l'accesso alle prestazioni assistenziali al fine di conciliare la massima fruibilità dei benefici previsti con la limitatezza delle risorse finanziarie disponibili" (sentenza n. 133 del 2013), tuttavia "la legittimità di una simile scelta non esclude che i canoni selettivi adottati debbano comunque rispondere al principio di ragionevolezza" (sentenza n. 133 del 2013) e che, quindi, debbano essere in ogni caso coerenti ed adeguati a fronteggiare le situazioni di bisogno o di disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che costituiscono il presupposto principale di fruibilità delle provvidenze in questione (sentenza n. 40 del 2011)"» (sentenza n. 168 del 2014). Ha inoltre affermato che «l'introduzione di regimi differenziati è consentita solo in presenza di una causa normativa non palesemente irrazionale o arbitraria, che sia cioè giustificata da una ragionevole correlazione tra la condizione cui è subordinata l'attribuzione del beneficio e gli altri peculiari requisiti che ne condizionano il riconoscimento e ne definiscono la ratio» (sentenza n. 172 del 2013).

Orbene, la Corte non ha escluso ed ha anzi affermato che "la prospettiva della stabilità può rientrare tra gli elementi da valutare in sede di formazione della graduatoria" ma ha altresì precisato che "le norme che introducono tale requisito [della residenza] vanno «vagliate con particolare attenzione, in quanto implicano il rischio di privare certi soggetti dell'accesso alle prestazioni pubbliche solo per il fatto di aver esercitato il proprio diritto di circolazione o di aver dovuto mutare regione di residenza» (sentenza n. 107 del 2018) (grassetto dell'estensore).

Nel presente giudizio non sono impugnate norme regionali che prevedono, come requisito per la partecipazione, la residenza protratta nel tempo. Viene invece in rilievo la previsione, introdotta dalla legge reg. Toscana n. 2/2019, che, come correttamente osserva la Regione, introduce, non un requisito di accesso, ma un meccanismo premiale in ragione della residenza prolungata nell'ambito territoriale di riferimento del bando.

Questo Giudice è quindi chiamato a valutare «in concreto» (come indica la stessa sentenza n. 44 del 2020) se l'assegnazione di un determinato punteggio alla residenza protratta per un certo periodo sia coerente con il fine perseguito (di garanzia di un'adeguata stabilità nell'ambito della Regione), e se ciò non sia discriminatorio.

Come chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.9 del 2021 "La previsione deve dunque essere sottoposta a uno scrutinio che ne valorizzi gli elementi di contesto in relazione ai profili indicati: in altri termini essa deve essere valutata all'interno del sistema costituito dalle norme che



Decreto di sospensione n. cronol. 6241/2024 del 26/10/2024 RG n. 1108/2023

stabiliscono i punteggi da assegnare ai richiedenti in ragione delle loro condizioni soggettive e oggettive, e da quelle che definiscono i requisiti di accesso al servizio."

Muovendo da questa prospettiva, dalla disciplina regionale si deduce che il punteggio massimo da attribuire alle "Condizioni economiche, sociali e familiari" è di 6 punti; quello per le condizioni oggettive riferibili alla gravità del disagio abitativo è nel massimo di 4 punti; quello per le «Condizioni di storicità della presenza» è nel massimo di 4 punti; nella specie quello attribuito ad una persona residente nel territorio comunale da almeno venti anni (condizione nient'affatto eccezionale per un cittadino toscano) è di 4 punti.

Se si considera, dunque, il complessivo punteggio attribuibile ai fini della selezione degli assegnatari, e se solo si raffronta il punteggio massimo assegnabile per le condizioni soggettive del richiedente con quello massimo ottenibile in base alla residenza protratta, non si può non constatare l'evidente "sopravvalutazione", operata dal legislatore regionale, della situazione connessa all'anzianità di residenza rispetto al rilievo conferito alle altre condizioni, e segnatamente a quelle che più rispecchiano la situazione di bisogno alla quale il servizio tende a porre rimedio.

In applicazione dei criteri anzidetti, infatti, si perverrebbe, solo per fare un esempio, all'irragionevole conseguenza che un "Nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (punti 3), dotato di un alloggio inadeguato o fatiscente, ma non in grado di far valere il punteggio aggiuntivo connesso alla residenza ultraventennale, verrebbe sopravanzato in graduatoria da un "Nucleo familiare composto da una sola persona con uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando (1 punto), dotato di analogo alloggio, solo perché in grado di vantare una durata di residenza idonea a produrre tutti e quattro i punti aggiuntivi a tale scopo assegnati.

Per riprendere l'ipotesi esemplificativa utilizzata dai ricorrenti: "la valutazione della residenza è in grado di sopravanzare sempre situazioni di bisogno e disagio anche drammatiche: basti considerare che una coppia con un figlio il cui richiedente risieda da 20 anni in Arezzo (situazione nient'affatto eccezionale per una persona nata ad Arezzo) sopravanza, per il solo fatto della residenza (che gli conferisce 4 punti), una famiglia residente da 2 anni e 364 giorni, in identiche situazioni economiche ma con 5 figli (2 punti); sopravanza un nucleo di 4 persone che viva con una sola pensione minima (punti 2); sopravanza una coppia con due bimbi che viva da due anni in una "abitazione avente caratteristiche tipologiche e/o igienico sanitarie di assoluta in-compatibilità



Decreto di sospensione n. cronol. 6241/2024 del 26/10/2024 RG n. 1108/2023

con la destinazione ad abitazione" (punti 3): una situazione quest'ultima che, a logica, dovrebbe dar luogo a assoluta preferenza rispetto a qualsiasi altra ipotesi."

Emerge quindi un assetto normativo che tende a "sopravvalutare" una «condizione del passato» (sentenza n. 44 del 2020) rispetto alle condizioni (soggettive e oggettive) del presente (bisogno attuale), senza peraltro che dalla residenza protratta nel tempo possa trarsi alcun ragionevole indice di probabilità della permanenza nel futuro.

Come affermato dalla Corte Costituzionale: "il legislatore regionale ben può dare rilievo, ai fini della determinazione del punteggio per la formazione della graduatoria di accesso, alla «prospettiva della stabilità», ma tale aspetto, se può concorrere a determinare la posizione dei beneficiari, deve nondimeno conservare un carattere meno rilevante rispetto alla necessaria centralità dei fattori significativi della situazione di bisogno alla quale risponde il servizio, quali sono quelli che indicano condizioni soggettive e oggettive dei richiedenti. E quale potrebbe invece essere, in ipotesi, un'"anzianità di presenza" del richiedente, non genericamente nel territorio regionale, ma precisamente nella graduatoria degli aventi diritto, giacché questa circostanza darebbe evidenza a un fattore di bisogno rilevante in funzione del servizio erogato, e quindi idoneo a combinare il dato del radicamento con quello dello stesso bisogno." (sentenza 9/2021 par. 4.2.2.) (grassetto dell'estensore).

Ed ancora "la stessa residenza protratta costituisce solo un indice debole di quella stessa «prospettiva della stabilità», alla quale, nei termini anzidetti, può essere dato legittimo rilievo in ponderata concorrenza con i fattori che dimostrano invece l'effettivo grado di necessità dell'alloggio da parte dei richiedenti.". La Corte conclude pertanto che: "il peso esorbitante assegnato al dato del radicamento territoriale nel più generale punteggio per l'assegnazione degli alloggi, il carattere marginale del dato medesimo in relazione alle finalità del servizio di cui si tratta, e la stessa debolezza dell'indice della residenza protratta quale dimostrazione della prospettiva di stabilità, concorrono a determinare l'illegittimità costituzionale della previsione in esame, in quanto fonte di discriminazione di tutti coloro che – siano essi cittadini italiani, cittadini di altri Stati UE o cittadini extracomunitari – risiedono in Abruzzo da meno di dieci anni rispetto ai residenti da almeno dieci anni."

Infine: "È il «pieno sviluppo della persona umana» (art. 3, secondo comma, Cost.) la bussola che deve orientare l'azione del legislatore, sia statale sia regionale, specie quando è chiamato a erogare prestazioni e servizi connessi ai bisogni vitali dell'individuo, come quello abitativo. Ogni tentativo di far prevalere sulle condizioni soggettive e oggettive del richiedente valutazioni diverse, quali in particolare quelle dirette a valorizzare la stabile permanenza nel territorio, sia nazionale sia comunale, deve essere quindi oggetto di uno stretto scrutinio di costituzionalità che



Decreto di sospensione n. cronol. 6241/2024 del 26/10/2024 RG n. 1108/2023

verifichi la congruenza di siffatte previsioni rispetto all'obiettivo di assicurare il diritto all'abitazione ai non abbienti e ai bisognosi." (grassetto dell'estensore).

Il ragionamento della Corte negli estratti evidenziati, che questo Giudice non può che integralmente condividere, solleva indubbie criticità anche con riguardo alle previsioni adottate dal legislatore regionale toscano.

8.2.2. La questione appare, inoltre, non manifestamente infondata, anche con riferimento all'art. 117 Cost., in relazione alla direttiva 2003/109/CE (e, segnatamente, all'art. 11) ed alla direttiva n. 2011/98/CE (art. 12).

Come noto nell'ambito di competenza in materia di immigrazione, l'Unione europea ha adottato le appena citate direttive che obbligano gli Stati ad assicurare la parità di trattamento dei cittadini di Paesi terzi con i cittadini degli Stati membri nei quali soggiornano. Il richiamo è all'art. 11 della direttiva 2003/109/CE che prevede: "Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda: (...) lett. f) l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, nonché alla procedura per l'ottenimento di un alloggio". Il secondo comma dispone: "Per quanto riguarda le disposizioni del paragrafo 1, lettere b), d), e), f) e g), lo Stato membro interessato può limitare la parità di trattamento ai casi in cui il soggiornante di lungo periodo, o il familiare per cui questi chiede la prestazione, ha eletto dimora o risiede abitualmente nel suo territorio".

Nella disposizione legislativa regionale in esame non si prevede solo una limitazione della parità di trattamento per chi "dimora o risiede abitualmente", ma si prevede un meccanismo di attribuzione dei punteggi che assegnando una rilevanza molto significativa al criterio della residenza storica, può estromettere soggetti che evidenziano uno stato soggettivo di forte bisogno abitativo a vantaggio di chi può semplicemente far valere una residenza prolungata nel tempo, anche se non possa fare valere particolari situazioni soggettive di bisogno.

In relazione ai requisiti di residenza prolungata, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha affermato che «una siffatta normativa nazionale, che svantaggia taluni cittadini di uno Stato membro per il solo fatto che essi hanno esercitato la loro libertà di circolare e di soggiornare in un altro Stato membro, costituisce una restrizione alle libertà riconosciute dall'art. 21, n. 1, TFUE ad ogni cittadino dell'Unione», e che «una simile restrizione può essere giustificata, con riferimento al diritto dell'Unione, solo se è basata su considerazioni oggettive indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate ed è proporzionata allo scopo legittimamente perseguito dal diritto nazionale» (sentenza 21 luglio 2011, in causa C-503/09, Stewart, punti 86 e 87; si vedano anche le sentenze 26 febbraio 2015, in causa C-359/13, B. Martens; 24 ottobre 2013, in causa C-220/12, Andreas



Decreto di sospensione n. cronol. 6241/2024 del 26/10/2024 RG n. 1108/2023

Ingemar Thiele Meneses (punti 22-29); 15 marzo 2005, in causa C-209/03, The Queen, ex parte di Dany Bidar, punti 51-54; 23 marzo 2004, in causa C-138/02, Brian Francis Collins; 30 settembre 2003, in causa C-224/01, Gerhard Köbler; si vedano infine CGUE 14.6.2012, Commissione c. Paesi Bassi, causa C-542/09; CGUE 20.6.02 Commissione c. Lussemburgo, causa C-299/01)

La Corte di giustizia non esclude a priori l'ammissibilità di requisiti di residenza per l'accesso a prestazioni erogate dagli Stati membri, ma richiede che la norma persegua uno scopo legittimo, che sia idonea e proporzionata a perseguire tale scopo e che il criterio adottato non sia «troppo esclusivo», potendo sussistere altri elementi rivelatori del «nesso reale» tra il richiedente e lo Stato (si vedano le citate sentenze Stewart, punti 92 e 95, e Thiele Meneses, punto 36).

Orbene, la norma in esame, alla luce delle considerazioni sopra espresse, non può ritenersi che sia idonea a perseguire uno scopo legittimo. Se, infatti, oggetto della legge è quello di "soddisfare il fabbisogno abitativo primario e di ridurre il disagio abitativo dei nuclei familiari, nonché di particolari categorie sociali in condizioni di svantaggio" (art. 1 della l. 16/16), non si comprende come tale scopo possa essere raggiunto attraverso l'elevata valorizzazione della residenza pregressa, criterio che come detto non offre alcuna prognosi sulla stanzialità futura del soggetto che può farla valere, e con la postergazione automatica nella graduatoria per l'assegnazione di alloggi di persone che possono far valere fattori di bisogno soggettivo rilevanti a vantaggio di chi tali fattori non li possegga.

Quand'anche si ritenesse legittimo lo scopo del legislatore di attribuire un beneficio soltanto a coloro che possano manifestare una prognosi di radicamento futuro nel territorio, resterebbe comunque da valutare la proporzionalità della misura utilizzata per realizzare tale scopo. Come si è visto il requisito della residenza prolungata come criterio di attribuzione del punteggio appare sproporzionato sia nella misura (attribuzione di un punteggio equivalente o superiore a diverse condizioni che esprimono condizioni di bisogno soggettivo o di disagio abitativo), sia perché è ben possibile considerare misure alternative e più proporzionate per raggiungere lo stesso obiettivo che si prefigge il legislatore attribuendo rilevanza all'anzianità di graduatoria, oppure utilizzando il criterio della residenzialità storica come criterio di preferenza residuale, a parità dei bisogni soggettivi ed oggettivi evidenziati dai richiedenti.

La Corte Costituzionale, peraltro ha già censurato, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., e dell'art. 21 TFUE, una norma che annoverava, fra i requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica, la «residenza nella Regione da almeno otto anni, maturati anche non consecutivamente» (sentenza n. 168 del 2014; si vedano anche le sentenze n. 190 del 2014 e n. 264 del 2013).

Nella citata sentenza, sebbene relativa all'utilizzo del criterio della residenza prolungata quale limite all'accesso e non quale criterio di attribuzione di punteggi in graduatoria, la Corte



Decreto di sospensione n. cronol. 6241/2024 del 26/10/2024 RG n. 1108/2023

Costituzionale ha offerto alcune argomentazioni che, nella parte relativa alla valutazione del principio di ragionevolezza, ben possono essere valutate nel caso in esame.

In particolare, il giudice delle leggi ha ravvisato nel requisito della residenza protratta un'irragionevole discriminazione sia nei confronti dei cittadini dell'Unione, sia nei confronti dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. Nella pronuncia in esame si legge: "Quanto ai primi, risulta evidente che la norma regionale in esame li pone in una condizione di inevitabile svantaggio in particolare rispetto alla comunità regionale, ma anche rispetto agli stessi cittadini italiani, che potrebbero più agevolmente maturare gli otto anni di residenza in maniera non consecutiva, realizzando una discriminazione vietata dal diritto comunitario (oggi «diritto dell'Unione europea», in virtù dell'art. 2, numero 2, lettera a, del Trattato di Lisbona, che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007), in particolare dall'art. 18 del TFUE, in quanto determina una compressione ingiustificata della loro libertà di circolazione e soggiorno, garantita dall'art. 21 del TFUE. Infatti, il requisito della residenza protratta per otto anni sul territorio regionale induce i cittadini dell'Unione a non esercitare la libertà di circolazione abbandonando lo Stato membro cui appartengono (Corte di giustizia, sentenza 21 luglio 2011, in causa C-503/09, Stewart), limitando tale libertà in una misura che non risulta né proporzionata, né necessaria al pur legittimo scopo di assicurare che a beneficiare della provvidenza siano soggetti che abbiano dimostrato un livello sufficiente di integrazione nella comunità presso la quale risiedono (Corte di giustizia, sentenza 23 marzo 2004, in causa C-138/02, Collins), anche al fine di evitare oneri irragionevoli onde preservare l'equilibrio finanziario del sistema locale di assistenza sociale (Corte di giustizia, sentenza 2 agosto 1993, in cause riunite C-259/91, C-331/91 e C-332/91, Allué). Non è, infatti, possibile presumere, in termini assoluti, che i cittadini dell'Unione che risiedano nel territorio regionale da meno di otto anni, ma che siano pur sempre ivi stabilmente residenti o dimoranti, e che quindi abbiano instaurato un legame con la comunità locale, versino in stato di bisogno minore rispetto a chi vi risiede o dimora da più anni e, per ciò stesso siano estromessi dalla possibilità di accedere al beneficio. Sulla base di analoghe argomentazioni, è agevole ravvisare la portata irragionevolmente discriminatoria della norma regionale impugnata anche con riguardo ai cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. L'art. 11 della direttiva 2003/109/CE stabilisce, alla lettera f) del paragrafo 1, che il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda «l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, nonché alla procedura per l'ottenimento di un alloggio». Tale previsione, che è stata recepita dall'art. 9, comma 12, lettera c), del d.lgs. n. 286 del 1998 (nel testo modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, recante «Attuazione



Decreto di sospensione n. cronol. 6241/2024 del 26/10/2024 RG n. 1108/2023

della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo»), mira ad impedire qualsiasi forma dissimulata di discriminazione che, applicando criteri di distinzione diversi dalla cittadinanza, conduca di fatto allo stesso risultato, a meno che non sia obiettivamente giustificata e proporzionata al suo scopo."

Deve ritenersi che, anche nel caso di specie, la sopravvalutazione della residenza prolungata, che agisce fattore discriminatorio per chi non può farla valere, rivelandosi presupposto necessario per concorrere a parità di mezzi all'ammissione al beneficio dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica (e non, quindi, come mera regola di preferenza a parità di bisogni evidenziati), determini un'irragionevole diseguaglianza sia nei confronti dei cittadini dell'Unione, ai quali deve essere garantita la parità di trattamento rispetto ai cittadini degli Stati membri (art. 24, par. 1, della direttiva 2004/38/CE), sia nei confronti dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, i quali, in virtù dell'art. 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2003/109/CE, godono dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda anche l'accesso alla procedura per l'ottenimento di un alloggio.

La giurisprudenza costituzionale appena richiamata ad avviso del giudicante sembra imporre di ritenere che il requisito di residenza prolungata non possa giustificarsi in ragione dell'esigenza di evitare di assegnare i servizi abitativi pubblici a persone che non hanno un legame sufficientemente stabile con il territorio, atteso che richiedere una residenza prolungata si appalesa in contrasto con le finalità della legge sull'edilizia residenziale pubblica e risulta irragionevole e del tutto sproporzionato rispetto allo scopo perseguito.

9. Per i motivi sinora esposti, ritenuta la sussistenza dei presupposti della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, L.R. Toscana n. 2/2019 nella parte in cui richiama l'Allegato B, Lett. C-1), che attribuisce un punteggio aggiuntivo a chi possa far valere la mera residenza nel territorio di riferimento del bando secondo le seguenti modalità "c1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un component e del nucleo familiare nell'ambi to territoriale di riferimento del bando, da almeno tre anni alla data di pubblicazione del bando: punti 1; da almeno cinque anni alla data di pubblicazione del bando punti 3; da almeno quindici anni alla data di pubblicazione del bando punti 3; da almeno quindici anni alla data di pubblicazione del bando punti 4" per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, va sollevata questione di costituzionalità in via incidentale, al fine di ottenere dalla Corte costituzionale, la valutazione della conformità della norma a Costituzione.



Decreto di sospensione n. cronol. 6241/2024 del 26/10/2024 RG n. 1108/2023

P.Q.M.

Visto l'art. 23 della l. n. 87/1953,

- ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata, solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, Lett. C-1), Allegato B, L.R. Toscana 2/2019 per contrasto con l'art. 3 Cost. e con l'art. 117 Comma 1 Cost., quest'ultimo in riferimento alla direttiva 2003/109, nella parte in cui prevede l'assegnazione di un punteggio da 1 a 4 in caso di residenza anagrafica o prestazione lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando da almeno 3 anni e fino ad oltre 20 anni;
- dichiara sospeso il presente giudizio sino all'esito del giudizio davanti alla Corte Costituzionale;
- ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della Cancelleria alle parti, al Presidente della Giunta Regionale della Toscana e sia comunicata al Presidente del Consiglio regionale della Toscana.
- dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, a cura della cancelleria, unitamente alla presente ordinanza e alla prova delle predette notificazioni e comunicazioni.

Firenze, 26 ottobre 2024

Il Giudice Dott. Luca Minniti

IL CANCELLIERE







REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 52 del 19/05/2025

Oggetto:

DCM 29/10/2024, 25/11/2024 e 23/12/2024 - OCDPC n.1112/2024, n.115/2024 e n.1127/2025- Eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 settembre 2024 al 26 ottobre 2024 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa e Siena. Indicazioni ai Comuni per l'istruttoria del contributo di immediato sostegno nei confronti dei nuclei familiari e per la rendicontazione delle spese da parte dei beneficiari.

Gestione Commissariale: Eventi alluvionali settembre - ottobre 2024

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE ATTIVITA' TRASVERSALI E STRATEGICHE PER LA

DIFESA DEL SUOLO E LA PROTEZIONE CIVILE

Dirigente Responsabile: Nicola CHECCHI

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Riferimento
A	Si	Disposizioni per l'istruttoria del contributo di
		immediato sostegno e la rendicontazione delle spese

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Allegati	n 1
Allegati	
A	Disposizioni per l'istruttoria del contributo di immediato sostegno e la rendicontazione delle spese
	702e0d561dec3e9567430e7459a0ccc30212ec68912159b4aa8af5cb5f0b5866

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto legislativo n.1/2018 "Codice della Protezione civile" e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2024, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 272 del 20 novembre 2024, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Marradi e di Palazzolo sul Senio della Città metropolitana di Firenze e il giorno 23 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Castagneto Carducci, San Vincenzo e Bibbona in Provincia di Livorno e di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance e Guardistallo in Provincia di Pisa;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2024, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 293 del 14 dicembre 2024, di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 17 e 18 ottobre 2024 nel territorio dei Comuni di Castelfiorentino e di Certaldo della Città metropolitana di Firenze, dei Comuni di Campiglia Marittima, di Castagneto Carducci, di Cecina, di Sassetta e di Suvereto in Provincia di Livorno, dei Comuni di Pomarance e di Volterra in Provincia di Pisa e dei Comuni di Chiusdino, di Monteriggioni, di Siena e di Sovicille in Provincia di Siena;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2024, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 25 e 26 ottobre 2024 nel territorio dei comuni di Casciana Terme Lari, Terricciola, Castellina Marittima, Riparbella, Pomarance, Santa Luce, Ponsacco e Volterra della provincia di Pisa e dei comuni di Rosignano Marittimo, Collesalvetti e Cecina della provincia di Livorno:

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n.1112 del 22 novembre 2024, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2024 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 settembre 2024 nel territorio dei comuni di Marradi e di Palazzolo sul Senio della Città metropolitana di Firenze ed il giorno 23 settembre 2024 nel territorio dei comuni di Castagneto Carducci, San Vincenzo e Bibbona in provincia di Livorno e di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance e Guardistallo in provincia di Pisa";

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n.1115 del 6 dicembre 2024, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 17 e 18 ottobre 2024 nel territorio dei comuni di Castelfiorentino e di Certaldo della città metropolitana di Firenze, dei comuni di Campiglia Marittima, di Castagneto Carducci, di Cecina, di Sassetta e di Suvereto in provincia di Livorno, dei comuni di Pomarance e di Volterra in provincia di Pisa e dei comuni di Chiusdino, di Monteriggioni, di Siena e di Sovicille in provincia di Siena ";

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n.1127 del 14 gennaio 2025, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 25 e 26 ottobre 2024 nel territorio dei comuni di Casciana Terme Lari, Terricciola, Castellina Marittima, Riparbella, Pomarance, Santa Luce, Ponsacco e Volterra della provincia di Pisa e dei comuni di Rosignano Marittimo, Collesalvetti e Cecina della provincia di Livorno";

VISTO l'articolo 1 della suddetta OCDPC n.1112/2024 che dispone, tra l'altro, al comma 1 la nomina del Presidente della Regione Toscana a Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi sopra richiamati;

VISTO quanto previsto dalle suddette OCDPC n.1115/2024 e n.1127/2025 che dispongono:

- all'art.1, comma 1, che il Presidente della Regione Toscana, già Commissario delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1112 del 22 novembre 2024, opera in qualità di Commissario delegato anche per il contesto emergenziale in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 17, 18, 25 e 26 ottobre 2024, assicurando il necessario raccordo tra le tre gestioni;
- all'art.1, comma 2, che per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi dei giorni 18 e 23 settembre 2024 e 17, 18, 25 e 26 ottobre 2024 si applicano integralmente, fino al termine di vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024, le disposizioni di cui agli articoli da 1, comma 2, a 10 e all'articolo 12 della citata OCDPC n. 1112/2024;
- all'art.1, comma 3, che i termini previsti dalla OCDPC n.1112/2024 per la presentazione della rimodulazione del piano degli interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 3, nonché per la ricognizione degli ulteriori fabbisogni di cui all'articolo 4, comma 1, decorrono dalla data di pubblicazione della OCDPC n.1127/2025;
- all'art.2, comma 1, che agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alle OCDPC n.1115/2024 e n.1127/2025 si provvede con le risorse autorizzate dalle Delibere del Consiglio dei ministri del 25 novembre e del 23 dicembre 2024, che sono versate nella contabilità speciale ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.1112 del 22 novembre 2024;
- all'art.2, comma 2, che ai fini della copertura finanziaria delle diverse tipologie di spesa individuate nella citata ordinanza n.1112/2024, considerata la sovrapposizione temporale degli eventi, in occasione di rimodulazioni ed integrazioni del Piano degli interventi è possibile utilizzare indistintamente le risorse di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024, quelle di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2024, quelle di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024, nonché le ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2 del Decreto Legislativo n.1 del 2018;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 2, della suddetta OCDPC n.1112/2024 che prevede che il Commissario delegato possa avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché di individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

VISTA l'ordinanza commissariale n.159 del 16 dicembre 2024, come modificata e integrata dall'ordinanza commissariale n. 7 del 3 febbraio 2025, con la quale vengono individuate le strutture di supporto al Commissario delegato per la gestione delle attività da porre in essere ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della OCDPC n.1112/2024;

VISTA l'ordinanza commissariale n.6 del 03 febbraio 2025 con la quale viene individuato l'elenco dei soggetti attuatori individuati per la gestione delle attività inerenti le emergenze dichiarate con le Delibere del Consiglio dei ministri del 29/10/2024, del 25/11/2024 e del 23/12/2024;

CONSIDERATO che le gravi situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni privati, causate dagli eccezionali eventi meteorologici in rassegna, hanno comportato in

molte località colpite dal maltempo il manifestarsi di numerosi danni a immobili e beni mobili in essi contenuti;

RICHIAMATO l'art. 4 della suddetta OCDPC n.1112 del 22 novembre 2024 in base al quale il Commissario Delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, identifica, entro 90 giorni, gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettera c) dell'art. 25 del D.Lgs. 1/2018, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi avvenuti in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che dal 18 settembre 2024 al 26 ottobre 2024 hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa e Siena;

PRESO ATTO che il medesimo articolo 4 della OCDPC n.1112 del 22 novembre 2024 stabilisce:

- al comma 3, che il Commissario Delegato definisca, anche attraverso la predisposizione di apposite piattaforme informatiche, la stima delle risorse necessarie per attivare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione direttamente interessata dagli eventi calamitosi citati, nel limite massimo di € 5.000,00;
- al comma 4, che in base all'esito della ricognizione di cui al comma 3, il Commissario Delegato provveda a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissate con propri provvedimenti, inviandone gli elenchi per presa d'atto al Dipartimento della Protezione Civile;
- al comma 6, che la stessa modulistica predisposta dal Dipartimento della Protezione civile ed allegata alla OCDPC n.1112/2024 possa essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all'articolo 25, comma 2, lettera e) del Decreto Legislativo n.1/2018, che deve essere redatta entro 90 giorni dalla data della pubblicazione della OCDPC n.1127/2025 ed inviata dal Dipartimento della Protezione Civile;

VISTA l'ordinanza commissariale n. 4 del 24 gennaio 2025 con cui sono state definite le modalità ed i termini per la ricognizione dei danni e la presentazione della domanda di contributo per l'immediato sostegno di cui all'art.25, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 1/2018;

DATO ATTO che il termine per la presentazione della ricognizione danni e domanda di contributo per la procedura di immediato sostegno per i nuclei familiari e le associazioni senza scopo di lucro è scaduto il 31 marzo 2025;

PRESO ATTO che, ai sensi di quanto stabilito dal suddetto art. 4, della OCDPC n. 1112/2024, all'esito delle ricognizioni delle domande per l'immediato sostegno da parte dei soggetti privati effettuate in attuazione alle modalità individuate con la sopra richiamata ordinanza n.4/2025, il Commissario delegato ha inviato, con la nota prot. reg. n.0274850 del 28/04/2025 al Dipartimento della Protezione civile, il relativo fabbisogno per un importo complessivo pari ad € 533.240,66;

CONSIDERATO che l'ordinanza commissariale 4/2025 rinviava a successivi atti l'approvazione dei criteri di priorità, delle tempistiche e delle modalità di rendicontazione ed erogazione del contributo di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari e delle associazioni senza scopo di lucro;

RITENUTO di approvare le disposizioni di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, con le indicazioni ai Comuni per l'istruttoria del contributo di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari e per la rendicontazione delle spese da parte dei beneficiari;

RITENUTO inoltre di prevedere che i Comuni interessati dalla presente procedura provvedano a dare la massima diffusione della presente ordinanza tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale o con eventuali ulteriori modalità ritenute congrue ed efficaci in ordine alla tempistica indicata in allegato A;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

- 1. di approvare, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della OCDPC n.1112/2024 e dalla Ordinanza commissariale 4/2025, le disposizioni di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, con le indicazioni ai Comuni per l'istruttoria del contributo di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio dei Comuni individuati dalle DCM del 29 ottobre 2024, del 25 novembre 2024 e del 23 dicembre 2024 e per la rendicontazione delle spese da parte dei beneficiari;
- 2. di avvalersi, per la presente procedura, delle strutture e degli uffici regionali individuati dalla Ordinanza Commissariale n.159 del 16 dicembre 2024, come modificata e integrata dall'ordinanza commissariale n. 7 del 3 febbraio 2025, così come indicato in Allegato A;
- 3. di individuare, in coerenza con l'ordinanza commissariale n.6 del 03 febbraio 2025, i Comuni quali soggetti attuatori per la procedura in oggetto;
- di rinviare a successive ordinanze l'assunzione sulla contabilità speciale RGS CS-FI-0013030 degli impegni di spesa a seguito dell'istruttoria svolta secondo quanto previsto nelle disposizioni allegate;
- 5. di comunicare la presente ordinanza ai Comuni interessati affinché provvedano a dare la massima diffusione della presente ordinanza tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale o con eventuali ulteriori modalità ritenute congrue ed efficaci in ordine alla tempistica sopra indicata;
- 6. di comunicare la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile e di pubblicarla, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della L.R. 23/2007.

Il Commissario delegato Eugenio Giani

Il Dirigente Nicola Checchi

Il Direttore Giovanni Massini

Allegato A

Eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 settembre 2024 al 26 ottobre2024 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa e Siena.

Indicazioni ai Comuni per l'istruttoria del contributo di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari e per la rendicontazione delle spese da parte dei beneficiari.

1. Ambito di applicazione

La presente procedura disciplina le modalità di concessione del contributo di immediato sostegno di cui all'art. 25, comma 2), lettera c), del d.lgs. 36/2023, ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1112/2024 e ss.mm.ii. (nel seguito OCDPC).

Alla procedura in oggetto non si applica l'allegato 3 della D.G.R. n. 247 del 13.03.2023.

La procedura si esplica in una prima fase di ammissibilità e in una successiva fase di rendicontazione. Il soggetto competente per la procedura in oggetto è il Comune ove ha la residenza il nucleo familiare (la sede legale e/o operativa in caso di associazione senza scopo di lucro non avente partita IVA o iscrizione alla Camera di Commercio) che ha presentato la domanda, in quanto individuato quale soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1 comma 2 dell'OCDPC.

Nel seguito il riferimento ai nuclei familiari deve intendersi anche alle suddette associazioni.

2. Massimale

Come previsto dalla OCDPC il limite massimo del contributo concedibile è pari a euro 5.000,00 per ogni nucleo familiare.

Tale contributo costituisce anticipazione sulle misure di cui all'articolo 25 comma 2 lettera e) D.lgs. 1/2018, e su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

Ove il bene danneggiato abbia una copertura assicurativa per danni, il contributo viene calcolato facendo riferimento all'importo che risulta dalla differenza tra le spese ammissibili per il ripristino/riacquisto, e l'indennizzo riconosciuto dall'assicurazione, come previsto dall'articolo 4 comma 5 dell'OCDPC.

Ove la spesa sia soggetta a detrazione fiscale il contributo viene calcolato facendo riferimento all'importo che risulta dalla differenza tra le spese ammissibili per il ripristino/riacquisto, e l'importo portato in detrazione.

Il presente contributo di immediato sostegno può essere cumulato con contributi regionali e comunali, fermo restando che i vari contributi non facciano riferimento a medesime spese.

3. Criteri di ammissibilità

Per poter essere ammissibile a contributo la domanda deve essere presentata con le modalità e nei tempi stabiliti dall'ordinanza commissariale n. 4/2025, contenere l'esplicita dichiarazione di richiesta del contributo di immediato sostegno ed essere completa in tutti gli elementi necessari per identificare il beneficiario e la sua natura, il bene danneggiato e la spesa necessaria per il ripristino/riacquisto.

La domanda dovrà fare riferimento a un Comune per il quale sia stato dichiarato lo stato di emergenza per lo specifico evento di riferimento selezionato dal beneficiario nella domanda stessa.

Qualora un Comune rientri in più di un evento il nucleo familiare/condominio ha diritto a un solo contributo, con la sola eccezione del caso in cui i beni immobili o mobili siano stati ripristinati o sostituiti prima del successivo evento, come dimostrabile dalla data dei documenti di spesa.

Il Commissario delegato, tramite l'ufficio regionale competente, mette a disposizione di ogni Comune, sulla piattaforma Fenix, l'elenco dei nuclei familiari che hanno presentato la domanda per il contributo di immediato sostegno.

Qualora, comunque entro il termine per l'istruttoria di ammissibilità, emerga che il beneficiario, per mero errore materiale, non abbia dichiarato nel formulario di fare richiesta del contributo di immediato sostegno, la domanda, se ne sussistono i presupposti, potrà comunque essere istruita dal

Comune, ma il contributo potrà essere erogato solo in subordine alle altre domande e qualora le risorse stanziate dal Dipartimento di Protezione Civile siano sufficienti.

Si ricorda che le tipologie di **spese ammissibili** al fine del contributo di immediato sostegno, sono da individuarsi in conformità a quanto riportato nella "SEZIONE 6 Esclusioni" e nelle "NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DEL MODULO B1" del Modulo B1 allegato all'OCDPC, così come richiamate anche nel formulario online.

4. Istruttoria di ammissibilità

In fase di istruttoria il Comune, tramite l'indirizzo email/PEC indicato nella domanda, può chiedere chiarimenti/integrazioni al beneficiario qualora la domanda fosse carente di uno o più elementi oppure i vari campi non risultino tra loro coerenti, assegnando un congruo termine, di norma non inferiore a 15 giorni, per l'invio della documentazione integrativa.

In mancanza di integrazione, o comunque se la domanda non presenta i requisiti minimi per un esito positivo dell'istruttoria, la domanda è valutata non ammissibile ed il Comune effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990, relativo alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda.

I Comuni , in vigenza del regime derogatorio di cui all'OCDPC possono derogare all'applicazione dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. prevedendo, in sostituzione delle comunicazioni personali, la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali, degli elenchi delle domande per i quali l'istruttoria è risultata negativa. Il cittadino, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della suddetta pubblicazione, può chiedere informazioni al Comune e presentare le proprie osservazioni. Nei successivi 10 giorni i Comuni decidono in merito, controdeducendo alle osservazioni.

Il Comune, qualora la domanda sia ammissibile (eventualmente a seguito di acquisizione e valutazione positiva della documentazione integrativa), compila i relativi campi nel portale Fenix-RT (ponendo attenzione al fatto che gli importi relativi alle spese sostenute sono un di cui degli importi delle spese stimate) e pone lo stato istruttoria come "concluso" indicando nelle note l'eventuale l'attività di rettifica/integrazione effettuata.

Si precisa che l'eventuale documentazione integrativa acquisita, nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria dal Comune al fine di giustificare l'ammissibilità della domanda, sarà mantenuta agli atti dal Comune e poi, nella successiva fase di verifica della rendicontazione, caricata dallo stesso sul portale Fenix-RT in corrispondenza del relativo intervento (stesso numero di istanza).

L'importo ammesso, oltre che al netto di eventuali indennizzi assicurativi, sarà calcolato per la quota eccedente l'eventuale contributo regionale riconosciuto, fino al limite del totale delle spese ammissibili.

Il Comune, con proprio atto, approva l'elenco di tutte le domande ammesse (istruttorie concluse positivamente) e lo trasmette tramite PEC al Commissario entro il 31.07.2025.

Con il medesimo atto, ovvero con atto successivo al termine della procedura di cui all'articolo 10-bis della legge n. 241/1990, il Comune approva l'elenco delle domande definitivamente non ammissibili (istruttorie concluse negativamente) e le eventuali domande riammesse (istruttorie concluse positivamente) a seguito della suddetta procedura e lo trasmette tramite PEC al Commissario entro il 31.08.2025.

Gli elenchi delle domande da approvare con i suddetti atti sono scaricati dal Comune direttamente dal portale Fenix-RT.

I suddetti atti sono corredati dal CUP che dovrà essere acquisito dal Comune in forma "cumulativa" per tutti i beneficiari ricadenti nel proprio territorio (CUP cumulativo).

Tali atti danno evidenza delle domande ammesse ai sensi del precedente paragrafo 3 in quanto non contenenti inizialmente nel formulario la richiesta del contributo di immediato sostegno.

A seguito della trasmissione dei suddetti atti gli esiti dell'istruttoria vengono inseriti dall'Ufficio

regionale competente sul portale utilizzato per la rendicontazione.

Spetta ai Comuni informare i beneficiari che hanno la residenza nel suo territorio della relativa ammissibilità al contributo e gli adempimenti successivi per poter arrivare alla liquidazione del contributo.

5. Rendicontazione delle spese per le domande ammesse

Il Commissario delegato mette a disposizione una piattaforma regionale (https://protciv.cfr.toscana.it/alluvione2024/) dedicata per l'inserimento della rendicontazione delle spese da parte dei nuclei familiari ammessi al contributo di immediato sostegno, così come da elenco delle domande ammesse approvato con atto del Comune.

Il portale sarà attivo fino al 31.12.2025: tale data è il termine finale per poter inserire la rendicontazione della spesa sostenuta da parte dei beneficiari ammessi alla procedura. Se entro tale termine il beneficiario non ha inserito la rendicontazione in modo corretto e completo, perde il diritto al contributo di immediato sostegno, fatta comunque salva la possibilità di rettifica/integrazione della documentazione con le procedure di cui al successivo paragrafo 6.

Il soggetto, la cui domanda è stata ammessa con atto del Comune, ovvero altro soggetto appositamente delegato dal beneficiario, può accedere alla piattaforma tramite identificazione digitale (livello 2 tramite SPID/CNS/CIE).

Una volta effettuato l'accesso al portale di rendicontazione il soggetto richiedente ha la visione delle proprie domande ammissibili e per ognuna di esse può inserire i seguenti documenti, riferiti a spese ammissibili, secondo quanto previsto dall'OCDPC:

- a) fatture/ricevute intestate al nominativo di chi ha fatto la domanda, ovvero al comproprietario dell'abitazione od a componente del nucleo familiare, allegando, altresì, dichiarazione del beneficiario ai sensi del DPR 445/2000 che attesti la situazione di comproprietà e/o appartenenza allo stesso nucleo familiare dell'intestatario della fattura;
- b) scontrini "parlanti" cioè con indicazione del bene o servizio a cui si riferisce la spesa (riconducibili alle tipologie di spesa indicate con OCDPC), con allegato idonei documenti che dimostrino la riconducibilità dell'acquisto a un soggetto di cui al precedente punto a), quali documenti di consegna, buoni d'ordine, documenti bancari, attestazione del venditore,...
- c) copia dell'avvenuto bonifico o di pagamento con altro strumento elettronico delle predette fatture/ricevute: il bonifico/pagamento con strumento elettronico può essere fatto anche da un conto corrente intestato ad un soggetto diverso da quelli di cui al precedente punto a) previa dichiarazione del beneficiario ai sensi del DPR 445/2000 che attesti la motivazione del pagamento delle spese da parte del terzo specificando, altresì, la relazione con il beneficiario. Fermo restando quanto disposto alle precedenti lettere a) e b), è ammesso il pagamento in contanti nei limiti di quanto consentito dalla legge vigente al momento del pagamento. Sono altresì ammessi, con gli stessi limiti di legge previsti sui pagamenti con contante, pagamenti con assegni circolari o bancari presentando la documentazione che riconduca la spesa al conto corrente di un soggetto di cui al precedente punto a).
- d) copia del contratto di finanziamento in caso di acquisto con pagamento rateale (corredato comunque dalla documentazione di cui ai punti precedenti attestante i rimborsi effettuati).
- e) in caso di copertura assicurativa del bene oggetto della domanda: attestazione dell'indennizzo versato dalla compagnia assicurativa (ove l'indennizzo non sia stato ancora versato, indicazione di quanto comunicato a titolo preventivo dalla compagnia assicurativa).
- f) in caso di spesa soggetta a detrazione fiscale il Beneficiario dovrà produrre apposita dichiarazione circa la spesa oggetto di detrazione, la tipologia di detrazione richiesta nonché l'importo della stessa, con allegate le fatture ed i relativi bonifici effettuati, i quali, ove previsto dalla vigente normativa, devono contenere la causale della detrazione richiesta.

La suddetta documentazione deve essere idonea dimostrare la correlazione tra la spesa sostenuta e il contributo di immediato sostegno ed è finalizzata a rendicontare esclusivamente il contributo di immediato sostegno nel limite dell'importo dichiarato ammissibile nella precedente fase (paragrafo 4).

Ove il giustificativo non sia in formato digitale, può essere inserito esclusivamente in formato PDF con allegata attestazione di conformità del documento elettronico all'originale cartaceo. Tale attestazione può essere omessa soltanto qualora il Beneficiario abbia fatto direttamente accesso al portale tramite identificazione digitale di livello 2 ed abbia "flaggato" l'apposito campo contenente la dichiarazione di conformità dei documenti inseriti.

Il beneficiario deve conservare presso di sé tutta la documentazione relativa al contributo di immediato sostegno per i 3 anni successivi alla sua ammissibilità (data dell'atto del Comune di ammissione a contributo).

Ove il nucleo familiare non sia in grado o abbia difficoltà ad accedere al portale, il Comune di residenza assicura adeguato supporto.

Il richiedente, accedendo alla piattaforma, è consapevole di confermare la veridicità di quanto dichiarato riguardo a:

- 1. il nesso tra le spese sostenute e lo specifico evento emergenziale per il quale è intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza;
- 2. lo stato dell'occupazione dell'unità immobiliare;
- 3. la non violazione delle disposizioni urbanistiche e sulla correttezza dei titoli abitativi e della destinazione d'uso dell'immobile e dei vani dell'immobile per il quale si richiede il ristoro delle spese documentate;
- 4. il fatto che il presente contributo è chiesto al netto di eventuali indennizzi assicurativi e/o importi portati in detrazione fiscale
- 5. il fatto che il presente contributo non fa riferimento a spese già coperte tramite altri contributi regionali e/o comunali e che, pertanto, la documentazione di spesa portata a giustificazione per il presente contributo non dovrà essere riferita a spese rendicontate o da rendicontare su eventuali altri contributi regionali o comunali (rispetto ai quali il beneficiario dovrà conservare l'ulteriore documentazione di spesa).

All'accesso della piattaforma di rendicontazione, il richiedente viene messo nelle condizioni di confermare la presa visione delle clausole relative al trattamento dei dati personali, specificate al successivo paragrafo 11.

6. Verifica della rendicontazione

6.1 Verifica da parte del Comune

La documentazione di spesa inserita dal beneficiario viene resa gradualmente disponibile al Comune tramite l'applicativo Fenix-RT.

Il Comune verifica, in riferimento ai nuclei familiari residenti nel suo territorio, la completezza e la correttezza della rendicontazione inserita e la sua coerenza con quanto indicato nella domanda.

Qualora un beneficiario abbia presentato più di una domanda riferita a eventi diversi, il Comune, prima di concedere il contributo, dovrà verificare dalla data dei documenti di spesa, che, nel tempo intercorrente tra due eventi, i beni immobili o mobili siano stati ripristinati o sostituiti.

Se la rendicontazione non è completa o corretta, il Comune, tramite l'indirizzo email/PEC indicato nella domanda, ne chiede la integrazione o rettifica dando un congruo termine, di norma almeno 15 giorni, per la relativa risposta e carica la relativa documentazione integrativa sul portale Fenix-RT in corrispondenza del relativo intervento (stesso numero di istanza).

In tale fase è integrabile esclusivamente la documentazione di spesa, mentre nessuna modifica è consentita alla domanda e, in particolare, agli importi relativi alle spese sostenute/stimate che hanno portato all'individuazione dell'importo ammissibile.

La documentazione di spesa può essere integrata anche con documentazione datata successivamente alla data di invio della domanda da parte del Beneficiario (ma comunque non oltre il termine concesso dal Comune per l'integrazione).

La mancanza di risposta alla suddetta richiesta di integrazioni o rettifica determina la decadenza del contributo da parte del beneficiario o, comunque, la rideterminazione dello stesso in funzione della documentazione di spesa valida.

La verifica della rendicontazione viene svolta dal Comune sul portale Fenix-RT mediante la compilazione degli appositi campi relativi allo specifico documento di rendicontazione: importo del documento, importo proposto (al netto di eventuale contributo assicurativo e/o detrazione fiscale) e indicando come "concluso" lo stato di validazione dello specifico documento. Il portale, al raggiungimento di un valore cumulativo degli importi proposti pari all'importo di Piano o, comunque, ad avvenuto esame di tutti i documenti (stato concluso o annullato), porrà lo "stato rendicontazione" in "concluso". A tal fine il Comune dovrà annullare i documenti che sono stati inseriti in più di una copia. Il Comune dovrà altresì validare i documenti di carattere generale quali i documenti di identità, le eventuali deleghe, ecc.., nonché ogni altro documento dallo stesso inserito ai sensi di quanto previsto al presente paragrafo e/o al precedente paragrafo 4. In caso di contributo assicurativo dovranno comunque essere validati documenti di spesa per un totale di "importo documento" almeno pari alla somma dei due contributi (assicurativo e immediato sostegno).

Qualora la domanda risulti, anche parzialmente, non ammissibile il Comune effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990.

I Comuni, in vigenza del regime derogatorio di cui all'OCDPC, possono derogare all'applicazione dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. prevedendo, in sostituzione delle comunicazioni personali, la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali, degli elenchi delle domande per i quali l'istruttoria è risultata negativa. Il cittadino, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della suddetta pubblicazione, può chiedere informazioni al Comune e presentare le proprie osservazioni. Nei successivi 10 giorni i Comuni decidono in merito, controdeducendo alle osservazioni.

Il Comune conclude la verifica della rendicontazione entro il **31.03.2026**, termine comprensivo anche dell'esame delle eventuali integrazioni richieste e al netto della sola procedura ex art. 10 bis L. 241/1990.

6.2 Verifica da parte del Commissario

Fermo restando l'esclusiva competenza e responsabilità dei Comuni, il Commissario, tramite l'Ufficio regionale competente, effettua un'ulteriore verifica sulle domande di rendicontazione verificate positivamente dal Comune.

Il controllo è finalizzato a verificare che la documentazione di spesa portata a giustificazione/validata dal Comune sul portale Fenix-RT, ai fini del riconoscimento del contributo richiesto, risponda ai criteri di cui al sopra riportato paragrafo 5.

In caso di esito positivo della verifica, l'Ufficio regionale competente conferma l'importo proposto indicato dal Comune compilando il campo "importo ammesso" e indica come "concluso" lo "stato istruttoria".

In caso di esito negativo della verifica l'Ufficio regionale competente assegna al documento il pertinente "stato validazione" (es. annullato, sospeso), avvisando il Comune tramite il sistema di messaggistica di Fenix-RT. L'istruttoria è quindi rimessa al Comune che procede in analogia a quanto riportato al paragrafo 6.1.

6.3 Concessione del contributo

A seguito anche dell'ulteriore verifica del Commissario, il Comune, con propri atti, in coerenza con l'istruttoria effettuata su Fenix-RT, approva l'elenco delle domande di contributo accolte ("stato istruttoria" concluso) e lo trasmette tramite PEC all'Ufficio regionale competente. I suddetti atti sono

corredati dal CUP, già acquisito dal Comune in fase di ammissibilità, e danno evidenza delle domande ammesse ai sensi del precedente paragrafo 3 in quanto non contenenti nel formulario la richiesta del contributo di immediato sostegno.

Il Commissario, a cadenza bimestrale a partire dal mese successivo a quello di apertura del portale di rendicontazione di cui al precedente paragrafo 5, sulla base degli atti ricevuti, procede al trasferimento delle risorse ai Comuni relative alle domande accolte. I Comuni, affinché le relative risorse siano incluse nell'ordinanza del relativo bimestre, dovranno trasmettere l'atto di approvazione delle domande di contributo accolte entro il giorno 5 del mese successivo a quello del bimestre di riferimento.

Il Comune dovrà trasmettere l'ultimo atto con cui approva le domande accolte non oltre **30 giorni** dalla conclusione della verifica da parte del Commissario ed, entro i successivi **30 giorni**, sempre con proprio atto il Comune approva l'elenco delle domande non accolte o accolte solo parzialmente al termine della procedura di cui all'articolo 10-bis della legge n. 241/1990, e lo trasmette tramite PEC al Commissario.

7. Trasferimento delle risorse al Comune

Il Commissario, con proprie ordinanze, prende atto dei suddetti atti e trasferisce al Comune le risorse necessarie.

Qualora le risorse disponibili stanziate dal Dipartimento di Protezione Civile non fossero sufficienti il Commissario procede al trasferimento delle risorse relative alle domande contenenti l'esplicita richiesta del contributo di immediato sostegno, e, qualora le risorse dovessero risultare ancora non sufficienti, rimodulando proporzionalmente il contributo spettante ad ogni beneficiario in funzione delle risorse disponibili.

Con ordinanze successive, a seguito dell'avanzamento istruttorio ed alle economie disponibili, il Commissario potrà procedere con ulteriori trasferimenti finalizzati, prioritariamente, ad integrare i contributi spettanti e, successivamente, a ricomprendere, eventualmente in parte, le domande riammesse ai sensi del precedente paragrafo 3.

Il Comune con propri atti dispone la liquidazione dei beneficiari e, al termine della procedura di pagamento e comunque entro ciascun anno solare, attesta al Commissario con dichiarazione del responsabile finanziario dell'Ente l'effettivo pagamento.

Resta comunque fermo che, ai fini della rendicontazione alla Ragioneria Generale dello Stato, dovrà essere prodotta la documentazione di spesa di cui al paragrafo 5.

Dalla data di erogazione del suddetto contributo cessa il riconoscimento del "contributo per l'autonoma sistemazione".

8. Controllo a campione delle dichiarazioni/autocertificazioni

Il Comune, entro un anno dal proprio atto con cui è approvato l'elenco di domande di contributo accolte, procede a effettuare controlli a campione in relazione ai dati oggetto delle dichiarazioni sostitutive/autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 presentate nell'ambito della procedura in oggetto (sia relativamente alla fase di ammissibilità che di rendicontazione), nonché a verificare il nesso di causalità tra il danno e l'evento alluvionale, anche tramite sopralluoghi e la documentazione in proprio possesso.

Il campione deve essere nella misura minima del 15% delle domande accolte (arrotondate per eccesso) e comunque di almeno 5 domande per Comune (se presenti).

Il Comune dà comunicazione all'Ufficio regionale competente dell'esito del controllo a campione e, qualora vengano accertati dati non conformi a quelli dichiarati tali da incidere nel diritto al contributo e nel relativo ammontare, il Comune procederà, ove concesso, alla revoca, totale o parziale, del contributo, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla legge, ed al recupero della somma erogata per la restituzione al Commissario delegato.

9. Subentro

In caso di decesso del soggetto che, alla data dell'evento, aveva la propria abitazione principale nell'immobile, qualora l'erede non appartenga allo stesso nucleo familiare del defunto, il contributo potrà essere concesso soltanto se i beni sono stati riacquistati/ripristinati prima del decesso ovvero se i lavori, da cui trae origine la spesa che sarà portata a rendicontazione, siano stati avviati dal defunto prima del decesso, come risulta da atti di incarico, fatture di acquisto di materiali, attestazioni della ditta o qualsiasi altro documento atto a individuare l'avvio dei lavori. In quest'ultimo caso i documenti di spesa potranno essere intestati anche a eredi non appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Non sussiste il diritto al contributo qualora il soggetto che, alla data dell'evento, aveva la propria abitazione principale nell'immobile abbia modificato la propria residenza senza aver fatto rientro nell'abitazione. Per poter ricevere il contributo il beneficiario deve dimostrare, anche attraverso la documentazione di spesa, che i lavori sono conclusi, ovvero i beni riacquistati/ripristinati, prima del cambio di residenza, e che il suddetto soggetto è comunque rientrato nell'abitazione prima di modificare la residenza.

Qualora, nei casi ammessi, sia necessario effettuare un subentro rispetto a chi ha presentato la domanda, ad esempio in caso di decesso oppure in caso di modifica dell'amministratore condominiale, il Comune deve caricare, in fase di verifica della rendicontazione, su Fenix la documentazione che legittimi il subentro e modificare tali dati sulla piattaforma nel campo "descrizione tecnica" dell'intervento e dandone comunicazione tramite il campo note di Fenix. Si evidenzia che in tal caso i documenti necessari per la successiva fase di rendicontazione non saranno acquisiti dal portale di rendicontazione, ma caricati direttamente dal Comune sul portale Fenix.

10. Ufficio regionale competente

Relativamente agli aspetti connessi alle modalità di riconoscimento del contributo e all'erogazione delle risorse nei confronto dei Comuni, l'Ufficio regionale competente è il Settore Attività trasversali e strategiche per la difesa del suolo e la protezione civile, mentre per quanto riguarda gli aspetti di supporto informatico, messa a disposizione ed estrazione dei dati presenti sulle piattaforme informatiche e loro elaborazione l'Ufficio regionale competente è il Settore Protezione civile regionale.

I riferimenti unici sono l'indirizzo email: postemergenza.pc@regione.toscana.it

e la PEC: <u>regionetoscana@postacert.toscana.it</u> (solo da caselle PEC)

Per ogni informazione inerente i contenuti del finanziamento le Amministrazioni comunali potranno inviare una email all'indirizzo sopraindicato. I cittadini dovranno invece riferirsi agli Uffici del proprio Comune.

11. Trattamento dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 il trattamento dei dati personali raccolti per via telematica avviene esclusivamente per finalità attinenti la presente procedura, attivata dal Commissario delegato ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1112/2024 e ss.mm.ii., per la ricognizione dei danni e la presentazione della domanda di contributo per l'immediato sostegno di cui all'art. 25, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 1/2018.

I dati raccolti sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

Titolari del trattamento dati sono il Commissario delegato e i Comuni interessati (ovvero quelli interessati dalla dichiarazione di stato di emergenza nazionale di cui alle Delibere del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2024, del 25 novembre 2024 e del 23 dicembre 2024) e trattano i dati personali ai sensi dell'art. 6 del GDPR 2016/679, in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un

compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.

Responsabile del trattamento è Regione Toscana – Giunta Regionale.

Il trattamento, posto in essere esclusivamente dal personale autorizzato dei Titolari e del Responsabile, sarà effettuato con strumenti informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la prosecuzione del presente procedimento.

I dati dei soggetti richiedenti raccolti sono messi a disposizione dei Comuni interessati tramite piattaforma Fenix, in quanto soggetti attuatori competenti allo svolgimento delle istruttorie tramite la piattaforma informatica, il cui accesso è regolamentato da criteri di profilazione e tracciamento degli utenti conforme alle disposizioni di legge nonché al Dipartimento di Protezione Civile. I dati non saranno oggetto di comunicazione ad altri soggetti terzi, se non per obbligo di legge, né saranno oggetto di diffusione.

I dati sono conservati presso gli uffici del Settore Protezione civile regionale (Piazza Unità n. 1 e Via Val di Pesa 3, Firenze) per un arco di tempo non superiore alla conclusione del procedimento, salvo diversi obblighi di legge.

L'interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it). Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento.



REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 53 del 22/05/2025

Oggetto:

Delibere del Consiglio dei Ministri del 3 novembre e del 5 dicembre 2023 - OCDPC n. 1037/2023 - Ordinanza commissariale n. 66 del 28/06/2024. Approvazione dodicesimo elenco domande ammesse

Gestione Commissariale: Eventi calamitosi, dal 2 novembre 2023, nelle province di Firenze,

Pisa, Pistoia, Livorno e Prato

Direzione Proponente: DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Struttura Proponente: SETTORE POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Dirigente Responsabile: Serena MODRIC

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Riferimento
A	Si	Elenco domande ammesse
A1	No	Elenco domande ammesse ad uso interno

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Allegati n. 2

A Elenco domande ammesse

be 6a8 d4 c7817 ca 1926131 eb 313 d4 ae e8 c519939 b2 baf 2e 6bb 56 f9 e8 6d51978 d5

A1 Elenco domande ammesse ad uso interno

057ee98a72be0e0719c06943d66d676a3366b10e91491eb98d88dfb1dc6b4e5b

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto legislativo n. 1/2018 "Codice della Protezione civile" e ss.mm.ii.;

VISTE le Delibere del Consiglio dei Ministri del 3 novembre e del 5 dicembre 2023, con cui è dichiarato per 12 mesi lo stato di emergenza nei territorio delle Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato, Massa-Carrara e Lucca in conseguenza delle eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 29 ottobre 2023;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) 5 novembre 2023, n. 1037 "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato" con cui il Presidente della Giunta regionale è stato nominato Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi sopra richiamati, applicabile anche ai territori di Massa-Carrara e Lucca a seguito della citata delibera del CdM del 5 dicembre 2023 ed in particolare l'articolo 1 comma 2 dell'OCDPC suddetta, che prevede che il Commissario delegato possa avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

VISTA la L.R. n. 28 del 21 Maggio 2008 e ss.mm.ii. "Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana S.C.p.A. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.A." con la quale è stata acquisita la partecipazione azionaria nella società ed è stata trasformata nella società che opera prevalente a supporto della Regione e degli enti dipendenti, nel quadro delle politiche di programmazione regionale;

VISTA la DGRT n.1263 del 04/11/2024 relativa a "Sviluppo Toscana S.p.a.: Secondo aggiornamento infrannuale degli Elenchi delle attività da assegnare alla società nel triennio 2024-2026";

DATO ATTO che la gestione del presente intervento rientra nell'attività denominata "Supporto e assistenza tecnica specialistica per la ricognizione dei danni alluvione novembre 2023" prevista al Punto 2 - Programmazione regionale" e inserita negli Elenchi delle attività approvate con la richiamata delibera al n. 30 per l'annualità 2024;

DATO ATTO che i relativi oneri di gestione trovano copertura tramite l'impegno di spesa n. 12161/2024 assunto con DD 26468/2023 sul bilancio regionale;

RICHIAMATE le Ordinanze Commissariali:

- n. 28, 107, 128 e 129 del 2023 e la n. 4 del 2024 emanate in attuazione di quanto previsto dalla citata OCDPC 1037 che individuano i comuni interessati dagli eventi e disciplinano modalità e termini di raccolta per la ricognizione dei danni e la presentazione della domanda di contributo per l'immediato sostegno di cui all'art. 25, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 1/2018;
- n. 63 del 21/06/2024, con cui sono individuati i competenti Settori regionali per l'approvazione dei criteri e delle modalità attuative richiamate al comma 4, dell'art. 4, della OCDPC n. 1037/2023, ai fini del riconoscimento del contributo di immediato sostegno di cui alla lettera c) dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 1/2018 e si stabilisce di avvalersi degli stessi per le attività conseguenti;
- n. 66 del 28/06/2024, con cui:

- si dà attuazione alle misure di cui all'art. 25, comma 2, del D.lgs. n. 1/2018, lettera c) mediante l'approvazione delle disposizioni per la concessione ed erogazione dei contributi di cui trattasi per le attività economiche e produttive extra-agricole che hanno partecipato alla procedura di segnalazione danni ai sensi delle citate Ordinanze Commissariali n 107/2023 e 4/2024;
- si affida la gestione dell'erogazione del contributo per il primo sostegno alle attività economiche e produttive extra-agricole, con riferimento agli eventi in questione, a Sviluppo Toscana S.p.A.;
- si prevede una prima liquidazione a favore dello stesso gestore, pari al 30% dell'importo stanziato di euro 33.438.732,80, da disporre entro il 15/07/2024 per consentire al gestore Sviluppo Toscana S.p.A. un'immediata operatività;
- n. 74 del 15/07/2024, con cui si liquida al gestore a valere sul capitolo n. 2371 della contabilità speciale n. 6425 l'importo suddetto, pari ad euro 10.031.619,84;

DATO ATTO che il presente intervento è attuato ai sensi dell'art. 50 "Regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali" del Regolamento (UE) n. 651/2014;

RICHIAMATI i seguenti paragrafi delle "Disposizioni sulle prime misure economiche per immediato sostegno alle attività economiche e produttive extra-agricole", allegato A alla succitata ordinanza n. 66 del 28/06/2024:

- 5.1 "DOCUMENTAZIONE", in cui:
 - si precisa la documentazione obbligatoria ed eventuale utile alla rendicontazione e l'inserimento sul portale da parte dei richiedenti;
 - si dà facoltà agli stessi di presentare, unitamente alla rendicontazione di spesa, istanza di erogazione sottoscritta dal rappresentante legale (o procuratore o delegato) sotto forma di dichiarazione ex artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, per l'ottenimento di un acconto del 70% del contributo richiesto e rendicontato, previa verifica dei requisiti di ammissibilità da parte del gestore;
- 5.2 "PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO", laddove si prevede tra l'altro che Sviluppo Toscana proceda con cadenza mensile alla trasmissione degli esiti istruttori al Settore Politiche di Sostegno alle Imprese;

VISTO l'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

VISTO il Decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero Dello Sviluppo Economico. "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni (17G00130)", pubblicato sulla GU n. 175 del 28/07/2017, che detta le modalità attuative di tale norma;

PRESO ATTO della comunicazione prot. 0355256 del 19/05/2025 con cui il gestore Sviluppo Toscana trasmette il dodicesimo elenco delle domande ammesse, secondo quanto riportato negli allegati A ed A1, parti integranti e sostanziali del presente atto;

RITENUTO di approvare gli esiti istruttori, così come trasmessi dal gestore con la succitata comunicazione del 19/05/2025, di cui agli allegati A ed A1 al presente atto;

DATO ATTO che, a seguito della liquidazione a favore del gestore di cui alla succitata ordinanza commissariale n. 74 del 15/07/2024 (capitolo n. 2371 della contabilità speciale n. 6425) e delle concessioni effettuate mediante le ordinanze commissariali di seguito citate:

- n. 91 del 7/08/2024 per euro 95.508,40 (tenuto conto della correzione effettuata con la successiva ordinanza n.106 del 23/09/2024 sull'importo concesso a MAGAZZINI LINEA BLU SRL);
- n. 97 del 27/08/2024 per euro 87.885,25
- n. 106 del 23/09/2024 per euro 50.576,10;
- n. 112 del 11/10/2024 per euro 119.330,54;
- n. 125 del 28/10/2024 per euro 262.326,10;
- n. 141 del 26/11/2024 per euro 298.262,10;
- n. 161 del 19/12/2024 per euro 411.325,80
- n. 3 del 24/01/2025 per euro 720.073,11;
- n. 24 del 05/03/2025 per euro 809.937,36, al netto degli importi previsti in favore dei soggetti dell'allegato B/B1 alla stessa per mancata conferma dei codici COR del RNA, pari a euro 144.746,12 e pertanto il valore complessivo di euro 954.683,48 richiamato nell'ordinanza risulta decurtato di tale importo;
- n. 33 del 28/03/2025 per euro 1.019.792,25 comprensivo del richiamato importo di euro 144.746,12;
- n. 44 del 24/04/2025 per euro 595.697,04;
- con la presente ordinanza per euro 707.450,41

le risorse nella disponibilità del gestore per ulteriori concessioni sono pari ad euro 4.853.455,38;

STABILITO che Sviluppo Toscana S.p.A, nella sua veste di gestore degli interventi oggetto del presente atto, provveda alla liquidazione del contributo ai richiedenti di cui all'allegato A/A1, assoggettando lo stesso alla ritenuta di acconto del 4%, di cui agli artt. 28, comma 2, e 29, comma 5, D.P.R. n. 600/1973, con esclusione dell'importo correlato all'acquisto di beni strumentali;

ATTESTATO che, in riferimento alla rendicontazione alla Ragioneria Generale dello Stato delle risorse da erogarsi ai beneficiari di cui al decimo elenco delle attività economiche e produttive extra-agricole ammesse ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1037 del 26 ottobre 2022:

- è in corso una revisione delle modalità di rendicontazione di cui al paragrafo 6 delle "Disposizioni" allegato A all'Ordinanza commissariale 66 del 28/06/2024 che, in continuità con quanto operato finora, assicurerà la coerenza della documentazione da rendicontarsi alla RGS da un punto di vista tecnico, procedurale e finanziario;
- sono state rispettate le disposizioni di attuazione dell'intervento, compresi gli obblighi di informativa e di monitoraggio;
- a seguito della verifica documentale a cura di Sviluppo Toscana Spa, si è appurato che gli interventi di ripristino realizzati presentano uno stretto nesso di causalità con l'evento calamitoso;

VISTA la DGR n. 325 del 27/03/2023 che impartisce specifiche direttive per la pubblicazione di dati personali (ed in particolare l'art. 2 dell'allegato A, che prevede la deroga alla pubblicazione dei dati personali relativi alle attività di natura imprenditoriale destinatarie di contributi, per ovviare a danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, di importo superiore a Euro 1.000,00);

DATO ATTO che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 8, comma 2 della legge 27 ottobre 2023, n. 160, nel caso di erogazione di contributi costituenti aiuti di Stato e aiuti in regime de minimis gli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti beneficiari sono assolti mediante i dati

contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234);

PRESO ATTO che ai sensi di quanto stabilito dalla delibera CIPE 26 novembre 2020 n. 63 e dall'art. 41 del d.lgs. 16 luglio 2020, n. 76 è stato acquisito il seguente codice CUP D15C24000160001 quale riferimento per l'intervento pubblico attuato con il presente provvedimento;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

- di approvare i seguenti allegati al presente atto, relativi alle domande pervenute da parte delle attività economiche e produttive extra-agricole danneggiate dagli eccezionali eventi meteorologici di cui alle DCM del 3 novembre e del 5 dicembre 2023 e all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1037 del 5 novembre 2023:
 - "A", relativo al dodicesimo elenco di domande ammesse a saldo, redatto in conformità alle disposizioni della DGR 325/2023;
 - "A1" relativo al dodicesimo elenco delle domande ammesse a saldo, ad uso interno del settore scrivente, in quanto completo di dati non pubblicabili;
- 2. di stabilire che Sviluppo Toscana S.p.A, nella sua veste di gestore della procedura relativa all'evento emergenziale in oggetto, provveda, all'esecutività del presente atto, alla liquidazione del contributo ai richiedenti di cui ai suddetti allegati;
- 3. di dare atto che, a seguito delle concessioni effettuate con ordinanza commissariale n. 91 del 7/08/2024, n. 97 del 27/08/2024, n. 106 del 23/09/2024, n. 112 del 11/10/2024, n. 125 del 28/10/2024, n. 141 del 26/11/2024, n. 161 del 19/12/2024, n. 3 del 24/1/2025, n. 24 del 5/03/2025, n. 33 del 28/03/2025, n. 44 del 24/04/2025 e con il presente atto per complessivi euro 5.178.164,46, le risorse nella disponibilità del gestore per ulteriori concessioni sono pari ad euro 4.853.455,38;
- 4. di precisare che i COR assunti con il presente atto sono da confermarsi entro 20 giorni dalla richiesta di registrazione a cura del gestore Sviluppo Toscana Spa;
- 5. di dare atto che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 8, comma 2 della legge 27 ottobre 2023, n. 160, nel caso di erogazione di contributi costituenti aiuti di Stato e aiuti in regime de minimis gli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti beneficiari sono assolti mediante i dati contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234);
- 6. di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce "Interventi straordinari e di emergenza";
- 7. di notificare il presente atto al Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed a Sviluppo Toscana Spa.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

E' escluso dalla pubblicazione l'allegato "A1", nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale. Il Commissario Delegato Eugenio Giani Il Direttore Albino Caporale La Dirigente Responsabile Serena Modric

Contrib	uti di immediato sostegno	nei confronti delle attività economiche e prod		nteressate dagli eventi elle domande present					03 novembre 202	3 e del 05 dice	mbre 2023 (O.C.	D.P.C. n.1037 d	el 05 novembre	2023)	
CUP Sviluppo Toscana	Cup CIPE	Ragione Sociale Proponente	Codice Fiscale	Comune sede danneggiata	PROV.	ЕЅІТО	Contributo richiesto	Spesa Rendicontata	Spesa totale ammissibile	Contributo totale ammissibile a lordo della ritenuta	Importo contributo non soggetto a ritenuta d'acconto	Importo contributo soggetto a ritenuta d'acconto	Importo da erogare impresa	Importo ritenuta acconto	
11.11112023.253000006	D15C24000160001	xxxxxxxxx	03445350485	Campi Bisenzio	FI	AMMESSO PARZIALMENTE	85.000,00	15.590,61	15.270,61	15.270,61	12.686,86	2.583,75	15.167,26	103,35	24
11.11112023.253000016	D15C24000160001	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxx	Campi Bisenzio	FI	AMMESSO	14.000,00	1.604,79	1.604,79	1.604,79	1.604,79	0,00	1.604,79	0,00	24
11.11112023.253000088	D15C24000160001	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	Campi Bisenzio	FI	AMMESSO	174.100,00	14.845,02	14.845,02	14.845,02	2.154,95	12.690,07	14.337,42	507,60	2.
11.11112023.253000140	D15C24000160001	CONSORZIO SOCIALE MARTIN LUTHER KING	06353000489	Campi Bisenzio	FI	AMMESSO	75.530,00	23.855,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2
11.11112023.253000476	D15C24000160001	xxxxxxxxx	04950830481	Campi Bisenzio	FI	AMMESSO	33.800,00	24.747,54	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.200,00	800,00	2
11.11112023.253000499	D15C24000160001	Carra Distribuzione Spa	05215160481	Campi Bisenzio	FI	AMMESSO	1.279.170,00	33.353,46	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.200,00	800,00	2
11.11112023.253000573	D15C24000160001	VE.LO.S. S.R.L.	02062670977	Campi Bisenzio	FI	AMMESSO PARZIALMENTE	185.000,00	19.304,88	18.811,38	18.811,38	0,00	18.811,38	18.058,93	752,45	
11.11112023.253000607	D15C24000160001	2EDIFILATI S.R.L.	02467040974	Vaiano	PO	AMMESSO PARZIALMENTE	18.439,00	19.453,20	18.439,00	18.439,00	0,00	18.439,00	17.701,44	737,56	
11.11112023.253000689	D15C24000160001	XXXXXXXXXX	xxxxxxxx	Carmignano	PO	AMMESSO PARZIALMENTE	6.556,00	3.552,85	3.497,95	3.497,95	750,00	2.747,95	3.388,03	109,92	
11.11112023.253000896	D15C24000160001	XXXXXXXXXXX	07469551217	Prato	PO	AMMESSO	45.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.200,00	800,00	
11.11112023.253000908	D15C24000160001	FRANCY'S SRL	02429420975	Prato	PO	AMMESSO	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.200,00	800,00	
11.11112023.253000991	D15C24000160001	XXXXXXXXXXXX	01071690455	Carrara	MS	AMMESSO	25.000,00	13.785,00	13.785,00	13.785,00	13.785,00	0,00	13.785,00	0,00	
11.11112023.253001040	D15C24000160001	MERINO SERVIZI SRL	07052480485	Campi Bisenzio	FI	AMMESSO	44.208,47	17.053,60	17.053,60	17.053,60	17.053,60	0,00	17.053,60	0,00	
11.11112023.253001064	D15C24000160001	STONEGLASS S.R.L.	02035410501	Casciana Terme Lari	PI	AMMESSO	284.357,00	24.808,95	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.200,00	800,00	
11.11112023.253001105	D15C24000160001	x0000000000	02321060978	Montemurio	PO	AMMESSO	87.400,00	23.930,97	20.000,00	20.000,00	3.051,31	16.948,69	19.322,05	677,95	2
11.11112023.253001172	D15C24000160001	xxxxxxxxx	03206640488	Montemurio	PO	AMMESSO	1.391.332,10	36.053,27	20.000,00	20.000,00	9.023,40	10.976,60	19.560,94	439,06	
11.11112023.253001194	D15C24000160001	xxxxxxxxx	01880580970	Carmignano	PO	AMMESSO	57.634,00	38.812,84	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.200,00	800,00	
11.11112023.253001233	D15C24000160001	xxxxxxxxxx	00546880527	Vaiano	PO	AMMESSO PARZIALMENTE	62,500.00	7.691.19	7.630.37	7.630.37	7.630.37	0.00	7.630,37	0.00	

11.11112023.253001252	D15C24000160001	IMMOBILIARE CRISMA SRLS	02485820977	Carmignano	PO	AMMESSO	7.830,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00	6.480,00	6.220,80	259,20	243
11.11112023.253001359	D15C24000160001	Nuova Termotecnica srl	00402830475	Montemurlo	PO	AMMESSO	94.160,10	37.160,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	24
11.11112023.253001377	D15C24000160001	IL PANTANO - S.R.L.	80006430377	Montemurlo	PO	AMMESSO	20.000,00	3.895,68	3.895,68	3.895,68	0,00	3.895,68	3.739,85	155,83	24
3 11.11112023.253001515	D15C24000160001	Centro Frutta Srl	04318980481	Prato	PO	AMMESSO PARZIALMENTE	4.898,00	11.996,60	4.898,00	4.898,00	0,00	4.898,00	4.702,08	195,92	24
11.11112023.253001563	D15C24000160001	xxxxxxxxxx	XXXXXXXX	Quarrata	PT	AMMESSO	53.551,55	34.010,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.200,00	800,00	24
5 11.11112023.253001590	D15C24000160001	FABBRI SRL	06308940482	Campi Bisenzio	FI	AMMESSO	39.985,00	34.785,00	20.000.00	20.000,00	0.00	20.000,00	19.200,00	800,00	
	D15C24000160001	xxxxxxxxx	01979470489	Campi Bisenzio	FI	AMMESSO	84.773,20	94.426,59	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.200,00	800,00	
	D15C24000160001	xxxxxxxxxx	01401880503		PI		287.668,06	25.721,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	19.200,00		
				San Miniato		AMMESSO AMMESSO					0,00			800,00	
	D15C24000160001	ABRAXAS CLUB S.R.L.	01311840472	Lamporecchio	PT	PARZIALMENTE	126.500,00	17.359,77	15.608,77	15.608,77	0,00	15.608,77	14.984,42	624,35	
11.11112023.253001718	D15C24000160001	ASD OMEGA SPORT	92069400460	Barga	LU	AMMESSO	16.102,63	14.277,77	14.277,77	14.277,77	14.277,77	0,00	14.277,77	0,00	2
11.11112023.253001757	D15C24000160001	xxxxxxxx	00693970451	Carrara	MS	AMMESSO	40.900,00	26.002,04	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.200,00	800,00	2
1 11.11112023.253001930	D15C24000160001	circolo tennis viareggio srl MICHELANGELO -LAVORI E NOLEGGI	01252870462	Viareggio	LU	AMMESSO	18.000,00	10.318,90	10.318,90	10.318,90	10.318,90	0,00	10.318,90	0,00	24
11.11112023.253002014	D15C24000160001	SRL SRL	03041330485	Prato	PO	AMMESSO	10.000,00	4.759,50	4.759,50	4.759,50	0,00	4.759,50	4.569,12	190,38	24
11.11112023.253002055	D15C24000160001	XXXXXXXXXXXXXX	xxxxxxxx	Campi Bisenzio	FI	AMMESSO	134.286,00	54.948,30	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.200,00	800,00	24
4 11.11112023.253002190	D15C24000160001	xxxxxxxxxxx	00921800470	Quarrata	PT	AMMESSO PARZIALMENTE	16.500,00	18.640,94	11.100,00	11.100,00	0,00	11.100,00	10.656,00	444,00	24
5 11.11112023.253002248	D15C24000160001	TOSCANA ACCUMULATORI SRL	04788970483	Campi Bisenzio	FI	AMMESSO	69.477,00	57.969,14	20.000,00	20.000,00	12.575,18	7.424,82	19.703,01	296,99	2
11.11112023.253002288	D15C24000160001	XXXXXXXXXXXXX	xxxxxxxxx	Carmignano	PO	AMMESSO PARZIALMENTE	19.723,80	20.569,30	19.723,80	19.723,80	8.120,41	11.603,39	19.259,66	464,14	24
7 11.11112023.253002510	D15C24000160001	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	Montemurio	PO	AMMESSO PARZIALMENTE	47.233,00	5.738,81	3.528,99	3.528,99	359,79	3.169,20	3.402,22	126,77	24
11.11112023.253002526	D15C24000160001	G&P immobiliare srl	03577200482	Campi Bisenzio	FI	AMMESSO PARZIALMENTE	14.100,00	19.520,24	8.480,62	8.480,62	8.480,62	0,00	8.480,62	0,00	24
11.11112023.253002533	D15C24000160001	OTTOMANI SRL	06852440483	Signa	FI	AMMESSO PARZIALMENTE	81.027,00	20.000,00	18.992,48	18.992,48	0,00	18.992,48	18.232,78	759,70	24
11.11112023.253002602	D15C24000160001	UNI S.R.L.	02167900501	Pontedera	PI	AMMESSO PARZIALMENTE	8.552,00	1.176,20	964,10	964,10	964,10	0,00	964,10	0,00	24
11.11112023.253002780	D15C24000160001	LANIFICIO PAULTEX S.R.L.	01181680479	Montemurio	PO	AMMESSO	192.286,91	34.151,32	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.200,00	800,00	2
11.11112023.253002793	D15C24000160001	xxxxxxxxx	xxxxxxxx	Montemurlo	PO	AMMESSO	23.306,26	8.673.99	8.673,99	8.673,99	8.673,99	0.00	8.673,99	0,00	

_																	
4	3 11.11112023	.253002873	D15C24000160001	Farmacia di Galceti SRL	02345080978	Prato	PO	AMMESSO PARZIALMENTE	124.320,86	78.785,24	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	24308661
4	4 11.11112023	253003125	D15C24000160001	xxxxxxxxxxx	01093310462	Viareggio	LU	AMMESSO PARZIALMENTE	19.663,00	15.266,87	13.410,57	13.410,57	13.410,57	0,00	13.410,57	0,00	24308670
4	5 11.11112023	253003131	D15C24000160001	XXXXXXXXXXX	00977110477	Quarrata	PT	AMMESSO	101.112,00	19.776,11	19.776,11	19.776,11	0,00	19.776,11	18.985,07	791,04	24308671
4	6 11.11112023	.253003301	D15C24000160001	XXXXXXXXXXXX	05141790484	Campi Bisenzio	FI	AMMESSO	2.550,00	2.503,41	2.503,41	2.503,41	2.503,41	0,00	2.503,41	0,00	24308674
4	7 11.11112023	.253003311	D15C24000160001	ARTCRAFTS INTERNATIONAL SPA	04165990484	Vaiano	PO	AMMESSO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.200,00	800,00	24308678
4	8 11.11112023	253003358	D15C24000160001	xxxxxxxxxx	01766620478	Quarrata	PT	AMMESSO PARZIALMENTE	20.000.00	23.438,13	17.120.00	17.120.00	0,00	17.120,00	16.435,20	684,80	24308699
	-					1	-					707,450,41					

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo 10

Interlinea esatta 13 pt

Margini 3 cm per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in formato PDF/A